SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»

Università di Pisa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2001, n. **457.**

Modifica del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, recante regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore. Articolo 58, legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e di assistenza;

Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la previsione di una gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione della tutela previdenziale obbligatoria alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate;

Visto l'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo del Fondo e del comitato amministratore per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ed, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 58, concernente l'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni di costituzione del Fondo e del comitato;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2000, recante il predetto regolamento attuativo;

Considerato che nell'articolo 3 del suindicato decreto n. 553 del 1999, sono erroneamente individuate le competenze spettanti al comitato amministratore della gestione speciale in materia di decisione dei ricorsi proposti dagli iscritti avverso gli atti adottati dall'INPS, risultando omessa la previsione della competenza a decidere sulla prestazione pensionistica principale, senza che la stessa possa ritenersi spettante ad altri organi dell'Istituto, essendo, il comitato in questione, l'unico ad essere composto dai rappresentanti della nuova categoria di assicurati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica, nel senso indicato, dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del decreto 20 dicembre 1999, n. 553;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modifiche al predetto decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 336;

Udito il parere del consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. 22061/01;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *d)* del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87, del 13 aprile 2000, è così sostituita: «decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo».

Disposizione transitoria

La norma di cui al precedente articolo si applica anche a tutti i ricorsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già proposti al Comitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 40

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull' emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza assistenza».

— Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita, gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività».

— Il comma 4 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS».

— Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, è riportato in nota all'articolo unico.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, reca: «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Nota all'articolo unico:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Funzioni del comitato)*. — 1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

b) adottare le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;

c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;

d) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo;

e) vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla gestione».

01G0515

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2001, n. **458.**

Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonché le modalità con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa in data 25 ottobre 2001, prot. n. 2304/U-12/25-14-U.L.;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Struttura dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento

1. L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d'Italia dall'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

2. L'archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture.

3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio.

4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell'archivio, questi è tenuto a presentare, annualmente, una relazione sull'attività svolta alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 2.

Dati contenuti nell'archivio

1. Nell'archivio sono iscritti i seguenti dati:

a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione;

b) per le persone fisiche traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e per i titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto all'atto della conclusione della convenzione di assegno;

c) per gli enti, anche se privi di personalità giuridica, traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e titolari di carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianale;

d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista: coordinate, divisa, importo;

e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;

f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti;

g) per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo: emittente, numero, scadenza;

h) per le carte di pagamento delle quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero, scadenza.

2. Sono altresì iscritti in archivio i dati relativi all'indicazione dell'autorità procedente, del tipo e della durata delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, delle norme di legge violate, nonché del cognome, del nome, del luogo, della data di nascita, del sesso, della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette sanzioni.

Art. 3.

Modalità della trasmissione dei dati

1. I dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, dai prefetti e dall'autorità giudiziaria.

2. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati.

3. La trasmissione dei dati viene effettuata con procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio. Per la trasmissione dei dati all'archivio e per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene conto dei giorni lavorativi bancari.

Art. 4.

Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorità giudiziaria

1. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, ove non più opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio. La trasmissione è effettuata decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l'opponente abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto.

2. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell'ufficio giudiziario che definisce il giudizio ne comunica l'esito al prefetto, allegando copia del provvedimento irrevocabile; il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma 1.

3. I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonché i dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate a norma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale centrale alla sezione centrale dell'archivio.

Art. 5.

Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle autorizzazioni

1. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il trattario trasmette alla sezione centrale dell'archivio i seguenti dati:

a) le generalità di coloro che hanno sottoscritto l'assegno, quando per l'emissione del titolo è richiesta la firma congiunta;

b) le generalità del delegante nel caso di delega di traenza;

c) la denominazione o la ragione sociale dell'ente, anche privo di personalità giuridica, nel caso di assegno emesso in nome e per conto di quest'ultimo.

2. Quando il traente non è identificabile il trattario non effettua alcuna trasmissione di dati all'archivio.

Art. 6.

Trasmissione dei dati relativi ai moduli di assegno non restituiti

1. I dati relativi ai moduli di assegno non restituiti sono trasmessi dal trattario alla sezione centrale dell'archivio dopo la revoca dell'autorizzazione ovvero dopo l'applicazione delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 7.

Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento

1. I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell'utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate.

Art. 8.

Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o rubati

1. I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento rubati o smarriti sono trasmessi dal trattario o dall'emittente che riceve dal proprio cliente la comunicazione della denuncia di furto o di smarrimento.

Art. 9.

Iscrizione dei dati nell'archivio

1. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale è affidata la gestione dell'archivio verifica la completezza dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia al soggetto che li ha trasmessi; questi, effettuati i necessari controlli, li ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni.

2. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale è affidata la gestione dell'archivio trasmette giornalmente, per via telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali, agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture.

3. Gli effetti dell'iscrizione si producono dal momento in cui i dati inseriti nella sezione centrale dell'archivio sono consultabili presso le sezioni remote.

Art. 10.

Durata delle iscrizioni

1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.

2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni.

3. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.

4. I dati identificativi personali sono eliminati dall'archivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.

Art. 11.

Diritti dell'interessato

1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono esercitati secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, anche presso le sezioni remote dell'archivio. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.

Art. 12.

Accesso dei privati

1. Chiunque, per finalità connesse all'applicazione della disciplina in materia di assegni bancari e postali e di carte di pagamento, può accedere ai dati non nominativi contenuti nell'archivio per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento ovvero della Banca d'Italia. Tali dati sono pubblicati con cadenza periodica dalla Banca d'Italia.

Art. 13.

Modalità di consultazione

1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nell'archivio attraverso le rispettive sezioni remote dell'archivio. I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili.

2. L'autorità giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale dell'archivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio stesso.

Art. 14.

Identificazione dei soggetti iscritti nell'archivio

1. Al fine di assicurare l'identificazione dei soggetti da iscrivere nell'archivio, le banche, gli uffici postali, e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti, anche non residenti, ai quali vengono rilasciati moduli di assegno o carte di pagamento.

Art. 15.

Preavviso di revoca

1. Il termine per l'invio del preavviso di revoca decorre dalla presentazione, anche in via telematica, dell'assegno al pagamento.

2. La prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario.

Art. 16.

Controlli

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento, nonché di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari e sul sistema dei pagamenti, verifica l'osservanza delle disposizioni che rego-

lano il funzionamento dell'archivio da parte delle banche, degli uffici postali e degli emittenti carte di pagamento.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere all'archivio i dati relativi alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 169

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205):

«Art. 36 *(Archivio informatico)*. — 1. Aggiunge l'art. 10-*bis* alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.

2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.

3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10-*bis* delle legge 15 dicembre 1990, n. 386 (nuova disciplina senzionatoria degli assegni bancari.) introdotto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507:

«Art. 10-*bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari)*. — 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:

a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;

b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;

c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;

d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;

e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;

f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 8 *(Responsabile)*. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato fra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 20-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1990, n.386, si rimanda alle note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 22 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale):

«Art. 22 *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-*bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessaro risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile».

«Art. 24 *(Connessione obiettiva con un reato)*. — Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone lo notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 386:

«Art. 9 *(Revoca delle autorizzazioni)*. — 1 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-*bis*.

2. L'iscrizione è effettuata:

a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;

b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 9-*bis*, comma 3.

3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note all'art 1.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note dell'art. 5.

— Per il testo dell'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *e)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note all'art. 1.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 13 *(Diritti dell'interessato)*. — 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a)* l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *h)*;

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dai regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista limitatamente alla fonte della notizia».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 (regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675):

«Art. 17 *(Accesso ai dati personali)*. — 1. La richiesta di cui all'art. 13. comma 1, lettera *c)*, n. 1), della legge può essere avanzata anche per il tramite degli incaricati del trattamento, senza formalità ed anche verbalmente.

2. L'interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell'interessato deve inoltre esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. Nei casi previsti dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'autenticazione non è necessaria. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

3. La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o telefax. Si applica anche per la richiesta l'art. 12, comma 6.

4. L'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia.

5. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o ad una specifica banca dati, la comunicazione o il riscontro all'interessato devono comprendere tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.

6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati, sempreché in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede in ogni caso alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

7. Qualora, a seguito della richiesta di cui all'art. 13, comma 1, lettera *c)*, n. 1), della legge, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, il contributo spese che può essere richiesto non può eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, e non può comunque superare l'importo di lire ventimila. Il contributo è determinato forfettariamente in L. 5.000 qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma verbale.

8. Il contributo di cui al comma 7 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro dal quale risulta l'inesistenza dei dati e comunque non oltre cinque giorni.

9. Ai fini di una più efficace applicazione dell'art. 13 della legge, i titolari dei trattamenti adottano le opportune misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano i singoli soggetti, tenuto conto della definizione di «dato personale» contenuta nell'art. 1 della legge;

b) a semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi, anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9 si applicano anche agli altri casi disciplinati dall'art. 13 della legge, nei quali, tuttavia, non è dovuto alcun contributo spese».

01G0519

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2001.

Modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'art. 20, concernente il Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001, recante «Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie»;

Considerata la necessità di raccordare le funzioni e l'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica con le funzioni e l'organizzazione del neoistituito Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Decreta:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante «Ordinamento delle strutture generali delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Dipartimento della funzione pubblica è struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico

dei dirigenti dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresì compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.

2. Il Dipartimento si articola in non più di sei uffici e non più di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.».

Roma, 13 novembre 2001

p. *Il Presidente:* LETTA

01A13999

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 18 dicembre 2001.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 3168).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, successivamente prorogato, in data 13 dicembre 2001, fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che persiste la necessità di adottare ulteriori urgenti misure straordinarie per il completamento dell'opera di ricostruzione;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria e da ultimo l'ordinanza n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001;

D'intesa con le regioni Marche ed Umbria;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668/1997, già differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3101/2000, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a concedere, in presenza di comprovate ed oggettive necessità, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2694/1997 ed al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2719/1997 e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'art. 79 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2002 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, già previsto, con ordinanza n. 3064 del 6 luglio 2000, a partire dal 1° giugno 2001, decorre dal 1° gennaio 2003. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

Art. 2.

1. Il limite del 30% dell'ammontare complessivo dei fondi già attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3028/1999, come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3049/2000, è incrementato al 50%, in particolare per l'acquisizione della disponibilità di strutture prefabbricate in legno; tali strutture dovranno essere assegnate, a cura della regione, ai comuni interessati dal sisma che ne facciano richiesta, per la sistemazione dei nuclei familiari ospitati in containers o in altri moduli abitativi.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 4 e seguenti del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, le regioni, per l'acquisizione delle strutture prefabbricate in legno di cui al comma 1, possono procedere mediante trattativa privata anche senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, la disponibilità delle strutture stesse.

3. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3049/2000, aggiunto dal comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza n. 3076/2000, dopo le parole «ospitati in moduli abitativi» e prima del punto, sono aggiunte le parole «o nuclei familiari obbligati a lasciare temporaneamente l'immobile abitato per rendere possibile la realizzazione degli interventi di ricostruzione».

4. I comuni possono stipulare contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, con canone da determinarsi secondo il valore di mercato, della durata di ventiquattro mesi, prorogabili una sola volta di ulteriori ventiquattro mesi, da assegnare ai nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, con priorità per quei nuclei familiari per i quali sussistono ostacoli ed impedimenti alla rapida soluzione abitativa definitiva. Agli oneri conseguenti alla stipula dei contratti di locazione fa fronte il comune, utilizzando fino al 5% dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3028/1999, e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'eventuale contributo per l'autonoma sistemazione assegnato al nucleo familiare.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 3.

1. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Marche ed Umbria prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati all'entrata in vigore del presente comma, un indennizzo fino al due per cento, stabilito dalle regioni sulla base dell'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4.

1. In considerazione dei compiti conseguenti allo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria, prorogato fino al 31 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, fino alla predetta data, di dieci unità di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche già in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998, ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A14000

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 ottobre 2001.

Contributo, per l'anno 2002, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'art. 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al

registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 2002, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

01A13934

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2001.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 21 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 2000;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001) che ha determinato il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2000, con decorrenza 1° gennaio 2001, in misura pari a +2,6 nonché, in via provvisoria, la variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2001, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, in misura pari a +2,7;

Considerata la necessità:

di determinare il valore definitivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2000 con effetto dal 1° gennaio 2001;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno 2001 con effetto dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2000 è determinata in misura pari a +2,6 dal 1° gennaio 2001.

Art. 2.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2001 è determinata in misura pari a +2,7 dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

02A00018

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2001.

Annullamento del decreto di revoca della specialità medicinale «Sperti».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Sperti» nelle confezioni «pomata tubo 51 gr» (A.I.C. n. 031847015) e «12 supposte» (A.I.C. n. 031847027) attualmente intestata alla società Home Products italiana S.p.a.;

Visto il decreto di sospensione 800.5/S.L.48S-99/D5 del 26 settembre 2000 per il medicinale di cui trattasi nelle confezioni sopracitate;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale SPERTI nelle confezioni «pomata tubo 51 gr» (A.I.C. n. 031847015) e «12 supposte» (A.I.C. n. 031847027) la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Home Products italiana S.p.a., con sede in via G. Puccini, 3 - Milano, codice fiscale 00431700483, è confermata nello stato giuridico di «sospesa» come da decreto 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il dirigente: GUALANO

01A13974

DECRETO 28 novembre 2001.

Annullamento del decreto di revoca della specialità medicinale «Asaclor».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Asaclor» nelle confezioni «10 fazzolettini disinfettanti» (A.I.C. n. 032045015) attualmente intestata alla società Giuliani S.p.a.;

Visto il decreto di sospensione 800.5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000 per il medicinale di cui trattasi nella confezione sopracitata;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale ASACLOR nelle confezioni «10 fazzolettini disinfettanti» (A.I.C. n. 032045015) la cui autorizzazione all'immissione in

commercio, a favore della società Giuliani S.p.a., con sede in via Palagi, 2 - Milano, codice fiscale 00752450155, è confermata nello stato giuridico di «sospesa» come da decreto 800.5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il dirigente: GUALANO

01A13975

DECRETO 12 dicembre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Glivec imatinib mesilato», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 17/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Glivec» imatinib mesilato, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/198/001 50 mg 30 capsule rigide uso orale;
EU/1/01/198/002 100 mg 24 capsule rigide uso orale;
EU/1/01/198/003 100 mg 48 capsule rigide uso orale;
EU/1/01/198/004 100 mg 96 capsule rigide uso orale;
EU/1/01/198/005 100 mg 120 capsule rigide uso orale;
EU/1/01/198/006 100 mg 180 capsule rigide uso orale.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 novembre 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glivec imatinib mesilato»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 novembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicina «Glivec imatinib mesilato», debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale GLIVEC IMATINIB MESILATO, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

50 mg 30 capsule rigide uso orale;

A.I.C. n. 035372010/E (in base 10), 11RGZB (in base 32);

100 mg 24 capsule rigide uso orale;

A.I.C. n. 035372022/E (in base 10), 11RGZQ (in base 32);

100 mg 48 capsule rigide uso orale;

A.I.C. n. 035372034/E (in base 10), 11RH02 (in base 32);

100 mg 96 capsule rigide uso orale;

A.I.C. n. 035372046/E (in base 10), 11RH0G (in base 32);

100 mg 120 capsule rigide uso orale;

A.I.C. n. 035372059/E (in base 10), 11RH0V (in base 32);

100 mg 180 capsule rigide uso orale;

A.I.C. n. 035372061/E (in base 10), 11RH0X (in base 32).

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

Art. 2.

La specialità medicinale «Glivec imatinib mesilato» è classificata come segue:

100 mg 120 capsule rigide uso orale;

A.I.C. n. 035372059/E (in base 10), 11RH0V (in base 32);

classe: «H/OSP».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 4.400.000 pari a 2.272,41 euro (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 5.734.800 pari a 2.961,78 euro (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13581

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Olteanu Adina Catalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Olteanu Adina Catalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Olteanu Adina Catalina, nata a Brasov (Romania) il giorno 25 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Olteanu Adina Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13810

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Craciun Daniela Aurelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Craciun Daniela Aurelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Craciun Daniela Aurelia, nata a Ciorasti (Romania) il giorno 10 dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Craciun Daniela Aurelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13811

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Oltean Apostu Teodora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Oltean Apostu Teodora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Onesti (Romania) dalla sig.ra Oltean Apostu Teodora,

nata a Gheorghiu-Dei (Romania) il giorno 30 maggio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Oltean Apostu Teodora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13812

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sava Chiriac Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sava Chiriac Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Onesti (Romania) dalla sig.ra Sava Chiriac Georgeta, nata a Braila (Romania) il giorno 14 dicembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sava Chiriac Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13813

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Apostu Dan Valentin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Apostu Dan Valentin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Onesti (Romania) dal sig. Apostu Dan Valentin, nato a Focsani (Romania) il giorno 14 marzo 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Apostu Dan Valentin è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13814

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Karwel Jolanta Felicia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Karwel Jolanta Felicia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1982 presso il liceo medico infermieristico di Gizycko (Romania), dalla sig.ra Karwel Jolanta Felicia, nata a Grabow (Romania), il giorno 20 agosto 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Karwel Jolanta Felicia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13815

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Harghidan Cerasela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Harghidan Cerasela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso il liceo sanitario di Iasi (Romania), dalla sig.ra Harghidan Cerasela, nata a Iasi (Romania), il giorno 1° luglio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Harghidan Cerasela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13816

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vichiriuc Liora Petronela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vichiriuc Liora Petronela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso il liceo sanitario di Iasi (Romania), dalla sig.ra Vichiriuc Liora Petronela, nata a Hirlan (Romania), il giorno 22 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vichiriuc Liora Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13817

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ore Berrocal Sarita Milagros di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ore Berrocal Sarita Milagros ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso l'Università Inca G. de la Vega di Lima (Perù), dalla sig.ra Ore Berrocal Sarita Milagros, nata a Huancavelica (Perù), il giorno 4 aprile 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ore Berrocal Sarita Milagros è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13818

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kajatt Saez Katherine Nancy di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kajatt Saez Katherine Nancy ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'Università Riccardo Palma di Lima (Perù), dalla sig.ra Kajatt Saez Katherine Nancy, nata a Lima (Perù), il giorno 16 febbraio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kajatt Saez Katherine Nancy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13819

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ivandic Katarina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivandic Katarina ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1994 presso la scuola statale di Pola (Repubblica di Croazia), dalla sig.ra Ivandic Katarina, nata a Pola (Repubblica di Croazia), il giorno 15 luglio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivandic Katarina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13820

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Manyari Bonilla Maritza Edmith di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manyari Bonilla Maritza Edmith ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Università statale F. Villareal di Lima (Perù) dalla sig.ra Manyari Bonilla Maritza Edmith nata a Junin (Perù) il giorno 10 febbraio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Manyari Bonilla Maritza Edmith è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13821

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mikovic Biljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mikovic Biljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di pedijatrijsku sestru conseguito nella Repubblica di Serbia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per i quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pedijatrisku sestru conseguito nell'anno 1990 presso la scuola di medicina di Kraljevo (Rep. di Serbia) della sig.ra Mikovic Biljana nata a Kraljevo (Rep. di Serbia) il giorno 9 ottobre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Mikovic Biljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13822

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bravo Lazo Elva Mariela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bravo Lazo Elva Mariela ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Università Ricardo Palma di Lima (Perù) dalla sig.ra Bravo Lazo Elva Mariela nata a Lima (Perù) il giorno 6 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bravo Lazo Elva Mariela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13823

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Salvador Neyra Genoveva Clara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salvador Neyra Genoveva Clara ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso l'Università «Ricardo Palma» di Lima (Perù) dalla sig.ra Salvador Neyra Genoveva Clara nata a Lima (Perù) il giorno 28 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salvador Neyra Genoveva Clara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13824

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Saavedra Arevalo Gisela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Saavedra Arevalo Gisela ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1988 presso l'Università «Ricardo Palma» di Lima (Perù) dalla sig.ra Saavedra Arevalo Gisela nata a Piura (Perù) il giorno 19 febbraio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Saavedra Arevalo Gisela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13825

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Quintanilla Arguedas Gilda Lourdes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quintanilla Arguedas Gilda Lourdes ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Università «F. Villareal» di Lima (Perù) dalla sig.ra Quintanilla Arguedas Gilda Lourdes nata a Ayacucho (Perù) il giorno 3 gennaio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Quintanilla Arguedas Gilda Lourdes è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13826

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gutierrez Xenia Herlinda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gutierrez Xenia Herlinda ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'Università «Cayetano Heredia» di Lima (Perù) dalla sig.ra Gutierrez Xenia Herlinda nata a Ancash (Perù) il giorno 14 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gutierrez Xenia Herlinda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13827

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sotomayor Maria Ines di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sotomayor Maria Ines, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art, 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermieria conseguito nell'anno 1996 presso l'Università del Sagrado Corazòn di Lima (Perù) dalla sig.ra Sotomayor Maria Ines, nata

a Lima (Perù) il giorno 9 settembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sotomayor Maria Ines è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13828

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wyczolkowsha Marianna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wyczolkowsha Marianna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art, 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale per infermieri di Podlaska (Polonia) dalla sig.ra Wyczolkowsha Marianna nata a Dubow (Polonia) il giorno 21 gennaio 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wyczolkowsha Marianna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso a carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13829

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Gaina Constantin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Gaina Constantin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitano da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art, 12 del decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dal sig. Gaina Constantin nato a Hirlau (Romania) il giorno 9 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Gaina Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13830

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cojocariu Briahna Dana Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cojocariu Briahna Dana Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 30 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitano da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fittispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso il Liceo sanitario di Iasi (Romania) dalla sig.ra Cojocariu Briahna Dana Georgeta, nata a Dorohoi (Romania) il giorno 5 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cojocariu Briahna Dana Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale. MASTROCOLA

01A13831

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Duduman Adina Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Duduman Adina Nicoleta, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso il Liceo sanitario di Iasi (Romania) dalla sig.ra Duduman Adina Nicoleta nata a Pascani (Romania) il giorno 9 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Duduman Adina Nicoleta è autorizzata ad esercitare in italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13832

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hapau Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hapau Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Hapau Gabriela nata a Raducaneni (Romania) il giorno 22 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hapau Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13833

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Butacu Gherca Genoveva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Butacu Gherca Genoveva ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Butacu Gherca Genoveva nata a Bacau (Romania) il giorno 25 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Butacu Gherca Genoveva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13834

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ortiz Pizarro Rocio Del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ortiz Pizarro Del Pilar, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1993 presso l'Università Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Ortiz Pizarro Rocio Del Pilar nata a Libertad (Perù) il giorno 18 novembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ortiz Pizarro Rocio Del Pilar è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13835

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pascal Mitrica Viorela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pascal Mitrica Viorela, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Pascal Mitrica Viorela nata a Iasi (Romania) il giorno 11 agosto 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pascal Mitrica Viorela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13836

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Velasquez Guevara Mario Antonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Velasquez Guevara Mario Antonio ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà di medicina dell'Universidad Mayor de San Marcos di Lima (Perù) dal sig. Velasquez Guevara Mario Antonio nato a Callao (Perù) il giorno 15 agosto 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Velasquez Guevara Mario Antonio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13837

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fernandez Ramirez Rocio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fernandez Ramirez Rocio ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Università San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla signora Fernandez Ramirez Rocio nata a Lima (Perù) il giorno 17 giugno 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fernandez Ramirez Rocio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13838

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Espinoza Antonieta Luz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Espinoza Antonieta Luz ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1990 presso l'Università di «San Martin de la Porres» di Lima (Perù) dalla sig.ra Espinoza Antonieta Luz nata a Lima (Perù) il giorno 21 febbraio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Espinoza Antonieta Luz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13839

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Necula Ciobanu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Necula Ciobanu Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Necula Ciobanu Daniela nata a Bacau (Romania) il giorno 14 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Necula Ciobanu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13840

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stirbu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stirbu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso il liceo sanitario di Suceava (Romania) dalla sig.ra Stirbu Mihaela nata a Siminicea (Romania) il giorno 20 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stirbu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la profes-

sione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13841

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Floaris Irina Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Floaris Irina Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1988 presso il liceo sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Floaris Irina Nicoleta nata a Bacau (Romania) il giorno 13 febbraio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Floaris Irina Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13842

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bednarska Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bednarska Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Bednarska Danuta nata a Lublin (Polonia) il giorno 3 aprile 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bednarska Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13885

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Macieyewska Mariola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Macieyewska Mariola ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Swidnik (Polonia) dalla sig.ra Macieyewska Mariola nata a Krasnystaw (Polonia) il giorno 6 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Macieyewska Mariola è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13886

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pyc Marzena Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pyc Marzena Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Pyc Marzena Dorota nata a Krasnystaw (Polonia) il giorno 10 luglio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pyc Marzena Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della Commissione centrale per le cooperative del 20 settembre 2001;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa di servizi «Pronto amico a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Maria Mercedes Di Addea in data 21 settembre 1995, iscritta al n. 8042 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2728;

2) società cooperativa «Sistema ricerca pesca e acquacoltura Basilicata (SIRPAB) a r.l.», con sede in Tito, costituita per rogito notaio Beatrice Simone in data 14 luglio 1992, iscritta al n. 5424 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2541;

3) società cooperativa «Cooperativa Futura a r.l.», con sede in Tramutola, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 29 dicembre 1990, iscritta al n. 78217 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2412.

Potenza, 29 novembre 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A13931

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società «S.D.M. - Società distribuzione merci - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 3 aprile 2001, nei confronti della società «S.D.M. - Società distribuzione merci - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «S.D.M. - Società distribuzione merci - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Caracciolo Mario, in data 3 dicembre 1998, repertorio n. 6225, registro società n. 18946/99, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2443/290106, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 dicembre 2001

Il dirigente: ORLANDI

01A14057

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società «Rimedia società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 giugno 2001, nei confronti della società «Rimedia società cooperativa a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Rimedia società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio, in data 10 marzo 1995, repertorio n. 61441, registro sociale n. 45977, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2287/271523, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 dicembre 2001

Il dirigente: ORLANDI

01A14058

DECRETO 12 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ten. Domus» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato, il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Ten Domus» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Giuseppe Macrì in data 12 febbraio 1964, repertorio n. 26514, registro società n. 28/64, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 12 dicembre 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A13932

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 novembre 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Frantoio olive del Garda, soc. coop. a r.l.», in Brenzone, e nomina del commissario liquidatore. (Decreto n. 9/2001).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del 12 settembre 2000, n. 108/00, del tribunale di Verona con la quale è stata dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Frantoio olive del Garda soc. coop. a r.l., con sede in Brenzone (Verona), codice fiscale n. 01728330232;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Frantoio olive del Garda soc. coop. a r.l.», con sede in Brenzone (Verona), codice fiscale n. 01728330232, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Golin Gervasio, nato a Boschi S. Anna (Verona) il 18 settembre 1953, con studio in Verona, viale Palladio n. 29/A1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A14054

DECRETO 30 novembre 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Circolo ricreativo di Crespi», in Capriate San Gervasio, e nomina del commissario liquidatore. (Decreto n. 10/01).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 ottobre 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 7 aprile 2001 nei confronti della società cooperativa «Circolo ricreativo di Crespi - soc. coop. a r.l.», con sede in Capriate San Gervasio (Bergamo), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'Ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto che l'associazione nazionale di rappresentanza cui il menzionato sodalizio aderisce, debitamente sentito ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, non ha fornito indicazioni circa il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Circolo ricreativo di Crespi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Capriate San Gervasio (Bergamo), codice fiscale n. 82000110161, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Emilia Bolandrina, nata il 25 ottobre 1968, con studio in Lovere (Bergamo), via Gregorini n. 41, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A14055

DECRETO 30 novembre 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Pubblimondo a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. (Decreto n. 12/01).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza in data 8 maggio 2001 del tribunale di Como con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Pubblimondo a r.l.», con sede in Como;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Pubblimondo a r.l.», con sede in Como, codice fiscale n. 02126070131, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Fasana, nato a Como il 28 giugno 1959, con studio in Como, via A. Volta n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A14056

DECRETO 30 novembre 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata tra floricoltori e ortofrutticoli «Unoflor», in Sanremo, e nomina del commissario liquidatore. (Decreto n. 13/2001).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di mancata ispezione in data 4 febbraio 2000, nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata tra floricoltori e ortofrutticoli Unoflor, con sede in Sanremo (Imperia), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa società cooperativa a responsabilità limitata tra floricoltori e ortofrutticoli «Unoflor», con sede in Sanremo (Imperia), codice fiscale n. 01082110089, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo nè Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, con studio in Genova, viale B. Bisagno n. 4/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2001.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A14052

DECRETO 30 novembre 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edile Gonnosfanadiga, società cooperativa a r.l.», in Gonnosfanadiga, e nomina del commissario liquidatore. (Decreto n. 14/2001).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 21 novembre 2000 e successivo accertamento del 28 aprile 2001, nei confronti della società cooperativa Edile Gonnosfanadiga società cooperativa a r.l., in Gonnosfanadiga (Cagliari), codice fiscale n. 01689260923, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edile Gonnosfanadiga - società cooperativa a r.l.», con sede in Gonnosfanadiga (Cagliari), codice fiscale n. 01689260923, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Congiu, nato a Cagliari il 26 giugno 1958, domiciliato in Cagliari, via Stampa n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A14053

DECRETO 30 novembre 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricolarte, società cooperativa agricola a r.l.», in Formia, e nomina del commissario liquidatore. (Decreto n. 15/2001).

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza 17 maggio 2001, n. 83/01 del tribunale di Latina con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Agricolarte società cooperativa agricola a r.l, con sede in Formia (Latina), codice fiscale n. 01261550592;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'ente predetto;

Visto l'art. 198 del menzionato regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Agricolarte, società cooperativa agricola a r.l., con sede in Formia (Latina), come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Maria Rita Nardini, nata a Latina il 22 maggio 1950, con studio in Latina, via Solferino n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2001.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A14051

DECRETO 3 dicembre 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'Enea ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001 e del 6 novembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista l'interrogazione dell'onorevole Vendola n. 4-01320 a risposta scritta al Ministro delle attività produttive concernente l'attribuzione della fascia climatica D al comune di Maletto, in provincia di Catania, e nel quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi ai comuni limitrofi inseriti nella fascia climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'Enea, comunicate con nota SIRE/2001/773 del 29 novembre 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi giorno da attribuire al comune di Maletto ed ai comuni limitrofi di Maniace e Randazzo, tutti in provincia di Catania, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato ai comuni di Randazzo, Maniace e Maletto vanno attribuiti rispettivamente 1934, 1972 e 2268 gradi giorni e di conseguenza ai due comuni di Randazzo e Maniace va confermata la zona climatica D, mentre al comune di Maletto va modificata la zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Randazzo, Maniace e Maletto, tutti in provincia di Catania, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
CT	D	1934	765	Randazzo
CT	D	1972	787	Maniace
CT	E	2268	960	Maletto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A13933

DECRETO 14 dicembre 2001.

Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale all'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE entrerà in vigore il 3 gennaio 2002;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgnè n. 21 - 10156 Torino, acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico dell'industria in data 13 novembre 2001 protocollo n. 782415;

Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgnè n. 21 - 10156 Torino, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'ar-

tigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgnè n. 21 - 10156 Torino, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno, con sede legale in Torino - via Cuorgnè n. 21, è autorizzato, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, in via provvisoria, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

Allegato VI - controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;

Allegato VII - verifica dell'esemplare unico;

Allegato VIII - garanzia qualità totale.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essre svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva n. 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Durante il periodo di validità il Ministero attività produttive - direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo di non inferiore a 10 anni.

5. L'organismo autorizzato in via provvisoria richiederà la conferma dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A14147

DECRETO 21 dicembre 2001.

Fissazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 13 che prevede «misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali»;

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione

delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attività istruttorie;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge 140/1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visti gli atti relativi alla gara per l'affidamento del servizio il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte seconda, n. 159 del 10 luglio 1998 e la cui conclusione ha individuato quale migliore offerta quella presentata dall'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a. e Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.;

Ravvisata la necessità di procedere alla fissazione dei termini iniziali di presentazione delle domande di cui alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle disponibilità finanziarie per complessive L. 18.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici previsti dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 2000, possono essere presentate o spedite dalle imprese industriali a partire dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento ed entro il termine massimo del 31 marzo 2002.

2. Le somme non utilizzate alla data di cui al comma precedente saranno portate in aumento delle disponibilità relative al medesimo intervento agevolativo inerente i costi di cui all'esercizio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

02A00006

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero - Campagna 2000/2001. (Deliberazione n. 92/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CE n. 2038/1999 del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e, in particolare, l'art. 53, comma 2, punto *c*, che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero nelle regioni del Sud per la campagna di commercializzazione 2000/2001, nella misura di 5,43 euro per 100 chilogrammi di zucchero bianco prodotto;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge n. 19, del 29 gennaio 1982, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero e in particolare, l'art. 3, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministro delle attività produttive, il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e alla riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'A.I.M.A., Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 165/1999 sopra citato;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che in tabella *C* prevede un finanziamento di 85 miliardi di lire (43,899 milioni di euro) a valere sul cap. 1980 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore bieticolo saccarifero;

Vista la nota n. 119, del 13 luglio 2001, con la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, valutate in circa 23,282 miliardi di lire (12,024 milioni di euro) le risorse finanziarie occorrenti per corrispondere gli aiuti ai bieticoltori per la campagna 2000/2001, propone di utilizzare l'ulteriore disponibilità, prevista nella legge finanziaria 2001 anche in relazione ai minori aiuti erogati nelle precedenti campagne 1994/1997, ancorché autorizzati a livello comunitario;

Considerata la situazione di insufficiente competitività del settore bieticolo-saccarifero e l'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento degli aiuti;

Acquisita nel corso della riunione preparatoria del CIPE del 12 novembre 2001, la prevista intesa del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Per la campagna 2000/2001, gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 53, del regolamento CE n. 2038/1999 richiamato in premessa, sono concessi nei limiti massimi delle autorizzazioni comunitarie pari a 23,282 miliardi di lire (12,024 milioni di euro), a valere sullo stanziamento di 85 miliardi di lire (43,899 milioni di euro) autorizzato dalla legge finanziaria 2001 per il 2001, tabella *C*, per la concessione di aiuti nazionali nel settore bieticolo-saccarifero.

2. Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unità di trasformazione situate nel sud d'Italia, in rispondenza alle modalità ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria e alle indicazioni che saranno trasmesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali all'AGEA, ente erogatore.

3. La parte dello stanziamento sopra indicato, eccedente l'importo degli aiuti consentiti per la campagna 2000/2001, potrà essere destinata, sulla base di misure attuative che il Ministro delle politiche agricole e forestali emanerà in linea con le norme comunitarie e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del settore, ai bieticoltori con riferimento alle minori somme erogate nelle precedenti campagne 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 333

01A13976

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Programma statistico nazionale per il triennio 2002-2004. (Deliberazione n. 97/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi della legge 23 agosto 1989, n. 400;

Visto in particolare l'art. 6-*bis*, del predetto decreto legislativo, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Visto inoltre il successivo art. 13, del medesimo decreto concernente la procedura di approvazione del Programma statistico nazionale;

Visti gli articoli 2, comma 4, 8 comma 1, 9 comma 3 e 6 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demandano alla Conferenza Stato-regioni il compito, tra l'altro, di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e dalle province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Vista la propria delibera n. 71/1999, del 14 maggio 1999, concernente gli orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000/2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno (PSM) ed in particolare il punto 3.1, lettera *e)*, che prevede fra l'altro il rafforzamento della disponibilità di informazioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale, per migliorare il processo di misurazione dell'efficacia degli investimenti adottati nel quadro del PSM;

Visto il programma statistico nazionale per il triennio 2002-2004 deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 3 luglio 2001;

Considerato che il programma statistico nazionale costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto dell'attuale trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali e che in tale contesto è pertanto necessario incrementare la qualità e la quantità delle informazioni statistiche, anche ai fini della valutazione e del monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici;

Preso atto che nel programma statistico nazionale 2002-2004 sono state introdotte due importanti innovazioni concernenti una nuova articolazione per aree e settori di interesse e, nell'ambito di ciascun settore, il raggruppamento dei progetti per argomento e ritenuto che tali innovazioni costituiscono un efficace strumento

di razionalizzazione e di valutazione ai fini dell'inserimento di nuovi progetti nel Programma stesso, agevolando al contempo la lettura del documento;

Ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, del citato decreto legislativo n. 322/1989, ed in particolare delle amministrazioni centrali, regionali, locali e delle camere di commercio, chiamate a svolgere compiti di valutazione e monitoraggio;

Considerato altresì che l'azione di sviluppo informativo impegna l'istituto nazionale di statistica a svolgere un determinante ruolo di impulso e coordinamento metodologico, nel quadro di un maggior dettaglio territoriale delle informazioni, assicurandone la continuità temporale e spaziale;

Acquisito il parere favorevole della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica in data 11 luglio 2001;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali e Stato-regioni in data 27 settembre 2001;

Acquisito inoltre il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali in data 28 settembre 2001;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2002-2004, predisposto dall'istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al sistema statistico nazionale e che prevede, tra gli obiettivi generali per il prossimo triennio, lo sviluppo, in un quadro di progressiva armonizzazione, di adeguate iniziative per l'attuazione degli obblighi statistici comunitari, con un maggior dettaglio territoriale delle informazioni prodotte e mediante l'organizzazione di adeguati archivi.

In particolare, gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

innalzamento della cultura statistica;

orientamento privilegiato alle esigenze degli utilizzatori;

rilancio e consolidamento degli uffici di statistica del sistema;

miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, con particolare riguardo, fra l'altro, allo sviluppo di statistiche del territorio;

costruzione di sistemi informatìvi;

integrazione della produzione del Sistan in ambito europeo.

Ribadisce

l'esigenza che nella fase di realizzazione del Programma statistico nazionale sia assicurata maggiore omogeneità nella produzione di informazioni statistiche coerenti con le esigenze di monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici da parte di tutti i soggetti del SISTAN, in linea con quanto previsto dalla propria delibera n. 71/1999 del 14 maggio 1999, richiamata in premessa ed in stretto raccordo con il dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Prende atto

che l'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 144/1999, è impegnato ad assicurare che, per l'intero territorio nazionale, i dati rilevanti a fini di politica economica siano disponibili, oltre che per ripartizioni amministrative, anche per sistemi locali di lavoro.

Sottolinea

l'opportunità di poter disporre, in occasione dell'esame dei futuri programmi statistici nazionali, di una stima complessiva del costo di realizzazione dei programmi stessi, ovvero di una valutazione dei costi relativi alle principali attività concernenti, in particolare, le rilevazioni e gli studi progettuali.

Le indicazioni di cui alla presente delibera saranno oggetto di specifica attenzione in sede di approvazione dei futuri aggiornamenti annuali del programma statistico nazionale.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

01A13977

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2001.

Proroga provvisoria della gestione del concorso pronostici «Totip».

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. La gestione del concorso pronostici Totip è prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore della

Sisal S.p.a., per un periodo di nove mesi. A tal fine continuano ad aver efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi e integrativi di seguito indicati.

Motivazione.

Il presente provvedimento è inteso a prorogare la gestione del concorso pronostici denominato «Totip», a favore della Sisal S.p.a., attuale gestore, secondo le clausole recate dalla convenzione stipulata in data 7 luglio 1972, tra l'Unire, ente già riservatario dell'esercizio del concorso, e la suddetta società, e dai successivi atti aggiuntivi e integrativi.

Detta convenzione, in scadenza in data 31 dicembre 2001, con decreti direttoriali 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2001, e 27 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 10 luglio 2001, è già stata prorogata, a condizioni invariate, per un periodo complessivo di dodici mesi per consentire l'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del concorso, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

La necessità di procedere in via d'urgenza ad una ulteriore proroga di nove mesi, è determinata dalla circostanza che nel decorso periodo di proroga della convenzione, non sono state espletate le procedure concorsuali in parola. Nel suddetto arco di tempo, infatti, è stato necessario predisporre il bando di gara, lo schema di convenzione e tutto quanto richiesto dalla normativa in materia di concessione di servizi, provvedendo altresì ad acquisire sugli atti di gara il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali. Sullo schema di convenzione che accede alla concessione è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato la cui soluzione è, in considerazione della rilevanza e complessità delle questioni coinvolte, preliminare al corretto espletamento della procedura concorsuale. L'urgenza di procedere ad una ulteriore proroga è dettata, inoltre, dalla necessità di non interrompere il servizio di raccolta delle giocate relative al predetto concorso pronostici, interruzione che arrecherebbe pregiudizio agli interessi erariali, per quanto concerne il pagamento dell'imposta unica, e agli interessi dell'Unire, ente beneficiario delle quote di prelievo sulla raccolta delle giocate.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Concorso pronostici Totip:

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
decreto ministeriale 16 febbraio 1952;
art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
decreto direttoriale 29 dicembre 2000;
decreto direttoriale 27 giugno2001.

Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale per la qualità
dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
del Ministero delle politiche
agricole e forestali
AMBROSIO

02A00005

DECRETO 20 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 3947 del 13 dicembre 2001, la chiusura al pubblico il giorno 14 dicembre 2001 per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 541 del 13 dicembre 2001 ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 20 dicembre 2001

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

01A14160

DECRETO 20 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportare nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 543 del 14 dicembre 2001 ha comunicato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 20 dicembre 2001

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

01A14161

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 novembre 2001.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 434/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 14 novembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

Visto l'art. 2 del regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che, in data 25 gennaio 2001, è deceduto il sig. Alvido Lambrilli, componente del Consiglio nazionale degli utenti, il quale era stato nominato dall'Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

Vista la decisione assunta dal Consiglio nella riunione dell'11 aprile 2001;

Vista la richiesta di proporre una nuova terna inoltrata, in data 3 maggio 2001, alla predetta associazione;

Viste le designazioni anzidette ed i *curricula* degli esperti, trasmessi dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con nota del 18 ottobre 2001;

Udita la relazione del dott. Alfredo Meocci, relatore ai densi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È chiamato a far parte del Consiglio nazionale degli utenti l'esperto di seguito indicato: sig. Giovanni Pagano.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2001

Il presidente: CHELI

01A13980

DELIBERAZIONE 21 novembre 2001.

Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000. (Deliberazione n. 23/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 21 novembre 2001;

Vista la direttiva del Consiglio n. 90/387/CEE, relativa alla istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Vista la direttiva della Commissione n. 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, sulla interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, sulla applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli «Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;

Vista la delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000 recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 8545 del 27 luglio 2000 in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle;

Vista la delibera n. 290/01/CONS recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la decisione dell'Autorità di conferire alla società NERA l'incarico di controllare il calcolo del costo netto connesso agli obblighi di fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Vista la lettera del 30 marzo 2001, con la quale la società Telecom Italia S.p.a. ha reso nota la valutazione del costo netto del servizio universale per il 2000, nonché la metodologia di riferimento;

Vista la nota della società Telecom Italia S.p.a. del 21 giugno 2001 relativa ai «Benefici indiretti del servizio universale 1999»;

Vista la nota della società Telecom Italia S.p.a. del 26 giugno 2001 relativa a «Chiarimenti in tema di servizio universale»;

Vista la relazione finale della società Nera del 2 agosto 2001 concernente: «L'esame della determinazione dei costi netti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in Italia presentata dalla Telecom Italia»;

Sentite le società Infostrada S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. in sede di audizione;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. *Il percorso istruttorio.*

La società Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha dichiarato, in data 30 marzo 2001, l'esistenza di un costo netto positivo per l'anno 2000 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

L'Autorità, in conseguenza di ciò, ha avviato un procedimento istruttorio per verificare:

1) in primo luogo, la sussistenza dell'iniquità dell'onere per l'anno 2000;

2) in secondo luogo, la necessità di applicazione di un meccanismo di ripartizione del costo netto ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

3) in terzo luogo, l'ammissibilità del costo netto di ciascun servizio compreso negli obblighi del servizio universale delle telecomunicazioni all'interno del fondo.

L'Autorità ha effettuato un'analisi del livello di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 2000 al fine di valutare l'iniquità dell'onere. Analogamente alle valutazioni effettuate nell'ambito dellea delibere n. 2/CIR/99 e n. 8/00/CIR, l'Autorità ritiene che il livello di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni sia una proxy adeguata al fine di valutare il livello di iniquità derivante dall'obbligo di fornitura del servizio universale.

L'Autorità ha, inoltre, avviato la verifica del costo netto dichiarato da Telecom Italia, affidando l'incarico di revisione alla società Nera, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1997.

L'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede la possibilità per l'Autorità di applicare un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per gli operatori nuovi entranti, tenuto conto del livello di concorrenzialità del mercato. L'Autorità ha pertanto stabilito, coerentemente con quanto definito nella delibera n. 8/00/CIR, che la congruità del livello di esenzione è pari all'1% dei ricavi netti degli operatori licenziatari.

1.1. *La valutazione dell'iniquità dell'onere e la costituzione del fondo per il finanziamento del costo netto.*

L'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'orientamento, di mettere in relazione la valutazione dell'iniquità dell'onere con il livello di competitività raggiunto nei mercati rilevanti delle telecomunicazioni.

L'Autorità, come per l'anno 1999, ha effettuato un'analisi economica volta a stabilire il livello concorrenziale nelle telecomunicazioni anche attraverso una valutazione strutturale dei mercati rilevanti. A tal fine una serie di dati e informazioni relative alle attività svolte nell'anno 2000 in termini di operatività di mercato, volumi di traffico, clienti e ricavi sono state richieste a tutti gli operatori licenziatari attivi nel corso del 2000.

L'analisi ha condotto a registrare, rispetto al 1999, un aumento significativo degli operatori attivi sul mercato della telefonia fissa, che passano da 15 a circa 100. L'aumento degli operatori è stato accompagnato da una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia che passa dal 91,8% in termini di valore (ricavi) e dal 95,4 % in termini di quantità (volumi di traffico) a, rispettivamente, 83% e 81%. A livello di singoli segmenti di mercato, un aumento della concorrenza è presente in ambito locale dove si registra per Telecom Italia una quota in termini di minuti di traffico prodotti di circa 82 %, una diminuzione sia della quota di mercato sul segmento interurbano (dall'86% all'81%), sia sull'internazionale (dal 68% al 58%).

È stato riscontrato che nel corso del 2000 l'evoluzione del livello di concorrenzialità nel mercato della telefonia vocale é stata significativa sia in termini di numerosità degli operatori, sia in virtù dell'erosione delle quote di mercato di Telecom Italia da parte dei concorrenti. Alla luce di questi riscontri oggettivi, l'Autorità ha valutato, da un lato, l'ammissibilità delle singole voci di costo netto presentate da Telecom Italia e verificate dalla società Nera, e, dall'altro, la possibilità di istituire un meccanismo di ripartizione del costo netto tra gli operatori delle comunicazioni qualora tale iniquità fosse accertata.

1.2. *La determinazione della soglia di esenzione.*

Gli operatori delle telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 sono tenuti a contribuire al fondo per il finanziamento del costo netto proporzionalmente alle quote di ricavi conseguite nel corso del 2000 secondo la base di calcolo descritta nell'allegato *A* del suddetto decreto.

L'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorità la facoltà di introdurre meccanismi di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale nel caso di operatori nuovi entranti. La previsione di tale meccanismo trova ragione nell'esigenza di non imporre oneri eccessivi agli operatori licenziatari nella fase di entrata sul mercato, almeno fino a quando i livelli di fatturato, al netto del costo dei servizi acquisiti da altri operatori, non abbiano raggiunto dimensioni coerenti con la contribuzione al fondo per il servizio universale, ovvero fino a quando tale contribuzione non comprometta la capacità competitiva degli operatori nuovi entranti che, come è noto, hanno registrato per alcuni anni profitti negativi a causa degli elevati investimenti iniziali sia in infrastrutture, sia in attività di commercializzazione. In ragione di tali considerazioni, come per l'anno 1999, l'Autorità ha fissato il livello di esenzione nella misura dell'1%, con riferimento alla formula di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

1.3. *La valutazione del costo netto dichiarato da Telecom Italia.*

Telecom Italia ha presentato il 30 marzo 2001 la relazione sul costo netto per l'anno 2000. Il calcolo del un costo netto in essa contenuto era suddiviso per le seguenti categorie di aree e servizi:

1) aree di centrale SL non remunerative;

2) aree armadio non remunerative in aree di centrale SL remunerative (ovvero gruppi di clienti non remunerativi);

3) telefoni pubblici non remunerativi;

4) servizio di informazioni elenco abbonati.

L'Autorità ha incaricato la società Nera di verificare la metodologia ed il calcolo del costo netto del servizio universale presentato da Telecom Italia per il 2000.

Nel rapporto finale presentato all'Autorità, la società Nera:

1) ha verificato il costo netto dichiarato da Telecom Italia evidenziando la necessità di alcune rettifiche dei valori presentati;

2) ha fornito una propria valutazione dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

In particolare, il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il 2000 è stato pari a 390 miliardi di lire, senza tenere conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti. La tabella sottostante indica in dettaglio le voci di costo netto presentate da Telecom Italia, i correttivi introdotti dalla società Nera a seguito dell'attività di verifica, nonché le valutazioni effettuate dall'Autorità circa l'ammissibilità dei singoli costi all'interno del costo netto totale.

Tabella 1: costo netto (in miliardi di lire) del servizio universale presentato da Telecom Italia e modifiche apportate:

Miliardi di lire	Aree SL non remunerative	Aree armadio non remunerative	Servizio 12	Telefoni pubblici	Benefici indiretti
Dichiarazione Telecom Italia . .	186	46	101	57	13
Valutazione Nera . .	186 *	46 *	75	40	62
Ammissibilità ai fini della ripartizione	136,1	—	—	39,6	62

Relativamente ai valori contrassegnati con *, la società Nera fa presente di non essere stata in grado di condurre l'analisi con l'accuratezza necessaria per giustificare in maniera analitica i costi presentati nel rapporto di Telecom Italia.

Telecom Italia ha stimato il costo del servizio universale come segue.

Per quanto riguarda le aree di centrale SL non remunerative, Telecom Italia ne ha individuate 2.479, su un totale di 10.279, per un costo netto di 186 miliardi di lire. Le aree di centrale SL sono 551 più dello scorso anno (1928 ammesse dall'Autorità con la delibera n. 8/00/CIR), pari a un incremento percentuale del 28,6%. In termini di valore, il costo netto è parallelamente aumentato da 143 miliardi di lire del 1999 a 186 miliardi di lire nel 2000, subendo un incremento del 30,1%. Secondo quanto dichiarato da Telecom Italia, nella relazione sul costo netto per l'anno 2000, e dalla successiva attività di verifica della società Nera, è possibile dedurre che l'incremento sia delle aree di centrale SL non remunerative sia del costo netto da esse derivante è fondamentalmente dovuto a una riduzione generalizzata dei ricavi. Telecom Italia ritiene che la diminuita redditività della fonia sia causata dalla maggiore incisività della concorrenza nell'erodere quote di mercato e dalla riduzione dei prezzi del traffico non compensate dagli aumenti dei canoni (price cap).

Per quanto riguarda le aree armadio non remunerative all'interno di aree SL complessivamente remunerative, Telecom Italia ha calcolato un costo netto di 46 miliardi di lire derivante da circa 2.817 aree armadio per complessivi 129.803 clienti, facendo registrare una riduzione di 22 miliardi di lire rispetto al costo netto calcolato dalla società Nera nel 1999 (68 miliardi). Per il 1999, le aree armadio non remunerative, dichiarate dalla Telecom Italia, ammontavano a circa 6524 per un numero di clienti pari a 130.844. Sebbene le aree armadio non remunerative siano diminuite di circa il 57% nel 2000, il numero complessivo di clienti non remunerativi in esse presenti è rimasto sostanzialmente invariato. Telecom Italia ritiene che la riduzione delle aree armadio non remunerative presenti nelle aree di centrale SL remunerative sia dovuta al sensibile numero di aree di centrale SL (551) che sono diventate nel corso dell'anno 2000 non remunerative a causa di una riduzione generalizzata dei ricavi.

Il servizio informazione abbonati (servizio «12») determinerebbe, secondo Telecom Italia, un costo netto di 101 miliardi di lire, 30 miliardi in più dei 71 miliardi riconosciuti dalla società Nera nella relazione di conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 per l'anno 1999.

Relativamente ai telefoni pubblici, Telecom Italia ne individua circa 76.000 come non remunerativi, per un costo netto di 57 miliardi di lire, circa il 15,8% meno di quanto calcolato lo scorso anno (66 miliardi) dalla società Nera, per una riduzione, in valore assoluto, di circa 20.000 postazioni telefoniche pubbliche.

Infine, la valutazione effettuata da Telecom Italia circa i benefici indiretti è pari a 13 miliardi di lire, 75 miliardi in meno rispetto a quanto registrato dalla società Nera per l'anno 1999 e che conduce ad una stima complessiva del costo netto, presentato da Telecom Italia, pari a 377 miliardi di lire.

In relazione ai predetti dati esposti da Telecom Italia, il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha espresso valutazioni che sono di seguito sintetizzate, unitamente a quelle di competenza dell'Autorità.

1. *Aree SL non remunerative.*

Telecom Italia ha impiegato due metodologie per misurare i costi nelle aree di centrale SL. Circa il 68% dei costi si basano su costi realmente contabilizzati mentre per il 32% degli stessi, non essendo disponibili dati relativi ai costi effettivi, è stata usata una metodologia di campionamento con il fine di stimare i costi delle aree di centrale SL. La società Nera riscontra come valido l'impegno di Telecom Italia ad aumentare il numero di variabili misurate direttamente, tuttavia, la proporzione dei costi stimati sulla base del campione rispetto al totale dei costi resta significativa. A seguito dell'analisi della società Nera, il campione (circa 300 aree SL) dal quale sono state calcolate le stime dei costi è risultato statisticamente non rappresentativo della popolazione di tutte le aree di centrale SL (10.279). Relativamente alla qualità dei dati campionari, in alcune circostanze sono state riscontrate l'assenza o l'incongruenza di talune informazioni. Questo ha sollevato problemi relativi alla validità dei risultati di qualsiasi tecnica di analisi che fosse basata su tali dati. La società Nera ha evidenziato come la metodologia usata da Telecom Italia nello stimare i costi attraverso l'analisi di regressione a singola variabile non sia nella fattispecie la più appropriata considerate, da un lato, l'assenza dei più importanti test statistici e, dall'altro,

la presenza di un numero elevato di variabili di rete che avrebbero simultaneamente una relazione diretta con la variabile dipendente dei costi delle aree di centrale SL. L'Autorità pertanto, visto quanto sopra riportato, considerate le diverse raccomandazioni della società Nera relative ai precedenti anni e ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'art. 3, comma 10, e le indicazioni dell'allegato *G* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ritiene che il costo netto dichiarato da Telecom Italia non sia sufficientemente giustificato, in quanto il margine di incertezza derivante dall'uso di dati campionari statisticamente non rappresentativi della popolazione potrebbe condurre, attraverso la relativa analisi di regressione a sovrastimare o sottostimare i reali costi delle aree di centrale. I costi totali evitabili dichiarati da Telecom Italia ammontano a 775 miliardi di lire, di cui 527 basati su costi effettivi e 248 derivati dalle stime calcolate sul campione disponibile. I ricavi delle stesse aree di centrale SL risultano pari a 589 miliardi di lire. L'esclusione dal calcolo del costo netto della componente di costo non giustificato porterebbe ad un annullamento del costo netto.

La non rappresentatività del campione non implica l'inesistenza delle tipologie di costi in esso inclusi ed il conseguente annullamento. D'altra parte, non sembra appropriato ammettere un costo non pienamente giustificato nel fondo che è oggetto di ripartizione tra i diversi operatori. L'Autorità ritiene, pertanto, ammissibile per questa particolare voce degli obblighi del servizio universale, il costo netto delle sole aree di centrale SL risultate non remunerative sia nel corso del 1999 sia del 2000 e ammesse dall'Autorità nel calcolo del costo netto del servizio universale per il 1999. Il numero di tale aree è pari a 1630 le quali generano un costo netto, calcolato a costi correnti 2000, di 136,1 miliardi di lire.

Coerentemente con quanto già stabilito nella delibera n. 8/00/CIR, non è sufficiente l'esistenza di un costo netto affinché i costi delle aree non remunerative possano essere imputati al fondo. L'Autorità ritiene che Telecom Italia non abbia adeguatamente dimostrato, per la parte relativa all'incremento di aree SL non remunerative (551) rispetto al 1999, che tale costo poteva essere evitato in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale avendo, l'operatore notificato, sufficienti informazioni ex-ante per stabilire che quelle aree non sarebbero state remunerative nel momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata area. In sostanza, la riduzione generalizzata dei ricavi di Telecom Italia, a causa dell'azione della concorrenza, tale da rendere non remunerative alcune aree di centrale SL, non può essere una valida ragione per includere queste aree nel costo netto oggetto di ripartizione.

2. *Aree Armadio non remunerative (gruppi di clienti non profittevoli in aree remunerative).*

La metodologia proposta da Telecom Italia ha individuato, all'interno delle aree complessivamente remunerative, alcuni gruppi di clienti non remunerativi identificati come «aree armadio» complessivamente non remunerative, con un costo netto pari a 46 miliardi di lire. Analogamente alle valutazioni effettuate con riferimento al costo netto per il 1999, la valutazione dell'Autorità sull'ammissibilità dei predetti costi all'interno del meccanismo di ripartizione ha condotto alla conclusione che, ai fini dell'ammissibilità, non sia sufficiente la dimostrazione di un costo netto positivo, quanto piuttosto la dimostrazione che tale costo poteva essere evitato in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale. In altre parole, occorre accertare se Telecom Italia aveva sufficienti informazioni ex-ante per stabilire che quel gruppo di clienti non sarebbe stato remunerativo nel momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata «area armadio» o un determinato cliente all'interno di aree complessivamente remunerative. Nella fattispecie, la società Nera, aveva già richiesto a Telecom Italia, all'interno della propria relazione di conformità dell'anno 2000, di fornire evidenza del fatto che tali aree fossero distinte geograficamente, suggerendo che una modalità per tale dimostrazione sarebbe stata la presentazione di una mappatura geografica di tali aree sul territorio. Nel corso della valutazione per il 2000, Telecom Italia ha fornito indicazioni sulla procedura di pianificazione di rete ma le informazioni geografiche fornite non sono state ritenute adeguate dal soggetto incaricato della verifica del costo netto. Pertanto, in assenza di codici di localizzazione geografica delle aree armadio, la società Nera non è stata in grado di valutare la richiesta di Telecom Italia di includere tali aree all'interno del costo netto. Le limitate evidenze disponibili suggeriscono una sovrastima dei costi di tali aree armadio. Al fine di rendere possibile, per il futuro, l'attribuzione di tale categoria di costo all'interno del complessivo costo netto del servizio universale, è essenziale che Telecom Italia fornisca un'analisi di mappatura geografica della localizzazione di tali aree, per dimostrare che, pur essendo collocate all'interno di aree di centrale SL complessivamente remunerative, esse siano effettivamente distinte da un punto di vista geografico e che, pertanto, non sarebbero state servite in assenza di obblighi normativi.

3. *Servizio «12».*

Telecom Italia ha dichiarato un costo netto per la fornitura del servizio di informazione abbonati pari a 104 miliardi di lire. Le verifiche effettuate dalla società Nera hanno condotto ad una riduzione di tale costo a 75 miliardi, in considerazione del fatto che un operatore efficiente avrebbe la possibilità di offrire lo stesso servizio di informazione abbonati a costi inferiori.

La principale novità del servizio di informazione elenco abbonati, per l'anno 2000, è legata al provvedimento n. 8545 del 27 luglio 2000 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle che si è concluso con un'autorizzazione con condizioni. Tra le condizioni, di tale provvedimento, che hanno rilevanza ai fini del presente procedimento istruttorio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha stabilito che Telecom Italia doveva cedere gratuitamente, agli OLO, ISP e chiunque ne facesse richiesta per la realizzazione di annuari telefonici o di

informazioni sugli abbonati, l'intero data base contenente tutte le informazioni su circa 25 milioni di abbonati del quale Telecom Italia ha goduto in virtù della posizione di monopolio legale antecedente la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Il provvedimento dell'AGCM non ha, tuttavia, modificato lo scenario giuridico relativo al servizio «12» in modo tale da fornire all'Autorità ulteriori elementi per l'ammissibilità del costo netto di questa particolare voce del servizio universale. Il data base è fornito gratuitamente da Telecom Italia ai suoi concorrenti ma ciò non modifica la situazione di neutralità competitiva generata dal provvedimento dell'AGCM in quanto la stessa Telecom Italia non include alcun costo di utilizzo del data base nella presentazione del costo netto del servizio «12». Telecom Italia ha infatti dichiarato che non avrebbe senso includere un prezzo di trasferimento interno per l'uso del data base in quanto esso è gratuito sul mercato, è un costo non evitabile e non sarebbe comunque rilevante.

La riduzione del costo netto del Servizio «12», calcolata dalla società Nera, è in ossequio al principio secondo il quale Telecom Italia non può attribuire ad altri operatori costi derivanti da proprie specifiche inefficienze interne. Anche in questo caso, indipendentemente dall'esistenza di un costo netto positivo, occorre valutare se sia giustificato includere il costo stesso all'interno del costo netto da ripartire. In sintesi, occorre stabilire se Telecom Italia, anche in assenza di un obbligo del servizio universale, avrebbe potuto evitare di offrire un servizio di informazione abbonati alla propria clientela. Al riguardo, va infatti considerato che ancora nel 2000 il servizio «12» di Telecom Italia includeva esclusivamente abbonati della stessa Telecom Italia. Tale situazione è in evidente contrasto con i principi di neutralità competitiva e di «pay or play». In altre parole, per quasi tutto il 2000, gli operatori concorrenti di Telecom Italia avrebbero dovuto, da un lato, dotarsi di un servizio similare per i propri abbonati (vale a dire «play») e, dall'altro lato, contribuire al finanziamento «pay») del servizio di Telecom Italia. Al fine di poter considerare tale costo all'interno dei costi da ripartire, occorrerà, come minimo, che il servizio informazione abbonati includa le informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori. Dal punto di vista normativo, mentre il servizio di informazione abbonati è incluso tra i contenuti del servizio universale, non vi è un obbligo di includere il costo netto derivante all'interno del meccanismo di ripartizione, se non giustificato, alla luce dei vantaggi di mercato che Telecom Italia ne ricava, anche considerando la posizione competitiva goduta dalla stessa nell'annuaristica. Per le ragioni sopra esposte, si conferma l'orientamento già espresso dall'Autorità nelle delibere n. 2/CIR/99 e n. 8/00/CIR di non includere tale servizio nel costo netto del servizio universale.

4. *Telefoni pubblici.*

Telecom Italia ha dichiarato un costo netto derivante dall'obbligo di fornitura di telefoni pubblici pari a 57 miliardi di lire, equivalenti a circa 76.000 telefoni pubblici non profittevoli. Il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha apporto una rettifica di circa 17 miliardi, sulla base delle seguenti motivazioni:

a) nel corso del 2000, analogamente al 1999, è rimasta una incertezza sui criteri per la quantificazione dei telefoni pubblici derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale, e, pertanto, è stata accettata la metodologia proposta da Telecom Italia. Nel merito si rileva che l'intervento dell'Autorità sulla determinazione dei criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche, di cui alla delibera n. 290/01/CONS non pone in capo a Telecom Italia obblighi per l'anno 2000, oggetto della presente valutazione e che il sopra citato provvedimento rinvia alla verifica del costo netto del Servizio universale, le valutazioni concernenti la determinazione del numero di postazioni non remunerative;

b) il numero di telefoni pubblici non profittevoli dichiarati da Telecom Italia nelle aree economiche è stato ridotto tramite l'utilizzo di dati geografici forniti da Telecom Italia per l'identificazione delle località in cui (i) vi sono più di un telefono pubblico non profittevole nello stesso indirizzo/luogo e (ii) vi sono telefoni pubblici profittevoli e non profittevoli nello stesso luogo. Nel caso di 2 o più telefoni pubblici non profittevoli nello stesso luogo, è stato valutato se l'esistenza di un solo telefono pubblico sarebbe stata profittevole a causa dei maggiori ricavi derivanti dall'eliminazione degli altri telefoni pubblici. In caso positivo, sono stati rimossi tutti i costi e ricavi dei telefoni pubblici in quel luogo dal calcolo del costo netto. In caso negativo, sono stati considerati solo i costi di un singolo telefono pubblico. Laddove vi erano telefoni pubblici non profittevoli nello stesso luogo di telefoni pubblici profittevoli, i costi di tali telefoni pubblici sono stati rimossi dal calcolo del costo netto. A causa della mancanza di dati di tipo «geo-code» sulla localizzazione dei telefoni pubblici, non è stato possibile valutare l'esistenza di telefoni pubblici profittevoli e non profittevoli siti nelle immediate vicinanze ma con indirizzi diversi. Pertanto, la metodologia applicata comporta il permanere di una sovrastima del costo netto delle cabine pubbliche ed il soggetto incaricato raccomanda che, nel caso in cui Telecom Italia intenda richiedere un costo netto per la telefonia pubblica nel prossimo anno, sia in grado di fornire dati «geo-code» in modo da permettere una più puntuale valutazione. Il costo netto dichiarato da Telecom Italia è stato ridotto sia applicando l'aliquota del 2,7% invece del 3% utilizzata da Telecom Italia (che ha condotto ad un revisione del costo netto pari a 52,4 miliardi) sia applicando la metodologia sopra descritta dell'eliminazione di telefoni pubblici «duplicati», che ha condotto ad un totale di telefoni pubblici non profittevoli pari a 61.282 ed a un costo netto pari a 39,6 miliardi di lire.

1.4. *La valutazione dei benefici indiretti.*

Il costo netto dichiarato da Telecom Italia non tiene conto dei vantaggi di mercato e dei benefici non finanziari o indiretti ad essa derivanti in quanto soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, la cui valutazione spetta al soggetto incaricato dall'Autorità per la verifica del costo netto, anche su proposta degli

organismi di telecomunicazioni. In tal senso, Telecom Italia ha inviato in data 21 giugno una proposta per la valutazione dei benefici non finanziari.

I benefici indiretti derivanti dalla fornitura del servizio universale sono elencati, nell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Di seguito, sono illustrate le valutazioni dei benefici indiretti effettuate dalla società Nera congiuntamente alle stime proposte da Telecom Italia. In particolare, è importante notare come l'andamento dei benefici indiretti proposto da Telecom Italia negli ultimi tre anni sia stato significativamente decrescente: 177 miliardi, 77 miliardi e 13 miliardi rispettivamente per gli anni 1998, 1999 e 2000.

1. *Riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti.*

I benefici di una denominazione commerciale notevolmente avviata si basano sul presupposto che la clientela di Telecom Italia possa utilizzare maggiormente i servizi da essa offerti in quanto fornitore del servizio universale. La quantificazione dei benefici della c.d «brand loyalty» sono particolarmente complessi. Nel passato Telecom Italia ha prodotto una stima dei benefici effettuando una ricerca di mercato sulle preferenze dei consumatori che nel 1999 era pari a circa 55 miliardi di lire. Telecom Italia ha realizzato, per il 2000, una nuova ricerca di mercato dalla quale risulta che il potenziale beneficio dovuto a una denominazione commerciale notevolmente avviata abbia un valore irrilevante. La società Nera, considerate le difficoltà legate alla quantificazione monetaria della c.d. «brand loyalty» e pur riconoscendo i limiti della metodologia di valutazione proposta da Telecom Italia, ha riprodotto una stima di tali benefici indiretti, utilizzando lo stesso approccio adottato nel 1999, dal quale scaturisce un valore pari a 39,6 miliardi di lire. Il valore è inferiore a quello dello scorso anno sia perché vi è stata una parziale diminuzione dei ricavi, sia perché il numero di clienti è minore. Come dichiarato anche per il 1999, il valore effettivo dei benefici della denominazione commerciale può essere diverse volte superiore o inferiore a quanto stimato.

2. *Valore pubblicitario delle occasioni di contatto.*

Il beneficio stimato da Telecom Italia per il 2000, calcolato in termini di investimento pubblicitario in azioni di mailing che sarebbe necessario per ottenere un effetto equivalente all'invio della bolletta ai clienti residenti in aree non profittevoli di cui si ipotizza la disconnessione in caso di cessazione della fornitura del servizio universale, è stato pari a circa 8 miliardi di lire. Le valutazioni effettuate dal soggetto incaricato accettano sostanzialmente la metodologia adottata da Telecom Italia, introducendo una leggera correzione per tenere conto dei clienti non profittevoli in aree armadio, che vengono esclusi dal computo.

3. *Valore pubblicitario delle cabine e cupole degli apparecchi pubblici.*

Il beneficio stimato per il 2000 da parte del soggetto incaricato è stato di 11,5 miliardi di lire. Rispetto alle valutazioni proposte da Telecom Italia, sono stati inclusi i benefici derivanti da due categorie addizionali di telefoni pubblici, non considerate da Telecom Italia (ovvero i telefoni pubblici a muro e le postazioni pubbliche interne), nonché i benefici pubblicitari delle postazioni sia in aree profittevoli che in aree non profittevoli.

4. *Ciclo di vita del cliente.*

Telecom Italia ritiene che non sia opportuno includere alcun beneficio indiretto derivante dall'effetto ciclo di vita del cliente in quanto, complessivamente, i ricavi totali della telefonia vocale, avranno un andamento decrescente. La società Nera ritiene che, mentre il trend generale di diminuzione dei ricavi dalla telefonia vocale è plausibile, alcune aree marginalmente non profittevoli potrebbero diventare remunerative nel corso del ciclo di vita degli investimenti effettuati da Telecom Italia. Non vi sono, tuttavia, sufficienti informazioni disponibili per poter prevedere quali e quante aree possano essere soggette a tale inversione di tendenza. Applicando l'ipotesi metodologica proposta dalla società Nera, nel considerare l'esclusione di aree che sono solo marginalmente non profittevoli (con un costo netto inferiore a 20 milioni di lire), i vantaggi di mercato relativi all'effetto del ciclo di vita del cliente sono stimati in circa 3,3 miliardi.

5. *Data base e profili di consumo dei clienti.*

In quanto fornitore del servizio universale, Telecom Italia dispone di un data base aggiornato che comprende sia l'anagrafica clienti, sia i loro profili di consumo. Il beneficio ipotizzabile sarebbe costituito dalla possibilità di disporre commercialmente di tale base dati e la valutazione è volta ad individuare il valore commerciale di tali informazioni. Tuttavia, a differenza della valutazione effettuata nel 1999, in seguito alla fusione con SEAT, Telecom Italia è stata obbligata a fornire il data base sulla clientela ad altri operatori a titolo gratuito. La stima effettuata dal soggetto incaricato per la prima metà dell'anno 2000 è pari a circa 0,25 miliardi in quanto nella seconda metà dell'anno il valore del data base potrebbe essere diminuito in seguito alla decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in seguito alle aspettative dei potenziali acquirenti di poter disporre nel breve del data base a titolo gratuito.

L'Autorità riconosce che la stima dei benefici indiretti associati con la fornitura del servizio universale è particolarmente complessa in quanto non esistono metodologie consolidate per tale valutazione che non comportino un certo margine di discrezionalità. Le poche esperienze internazionali disponibili sul tema, conducono a valori dei benefici indiretti molto più elevati rispetto a quelli rilevati nel presente procedimento istruttorio. A titolo di esempio, OFTEL (Office of Telecommunications), nel 1997, ha stimato i benefici indiretti in un margine compreso tra circa 300 e 450 miliardi di lire, riducendo questa stima a circa 180 miliardi nel 2000. Nel 1999, l'ART (Autorité de régulation des télécommunications) ha condotto un'indagine di mercato al fine di valutare i benefici indiretti del ser-

vizio universale, arrivando ad una stima per la sola categoria di «brand loyalty» pari a circa 165 miliardi di lire. Nei restanti paesi, non vi è al momento alcuna previsione di istituzione di un meccanismo per la ripartizione del costo netto del servizio universale essendo ciò dovuto sia alla non iniquità dell'onere, sia alla presenza di considerevoli benefici indiretti per il soggetto fornitore del servizio universale. L'Autorità ritiene, pertanto, fondamentale, per il futuro, sia l'istituzione dei meccanismi di «pay or play» che, come già espresso nella delibera n. 8/00/CIR, forniscono una migliore valutazione dei reali benefici associati alla fornitura del servizio universale, sia una maggiore attenzione ed approfondimento sulle metodologie per la stima delle voci componenti i benefici indiretti.

1.5. *Conclusioni.*

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha determinato che il costo netto per il servizio universale per il 2000, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, sia pari a 113,7 miliardi di lire, a cui vanno aggiunti i costi del soggetto incaricato della verifica del costo netto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *f)* del decreto ministeriale decreto ministeriale 10 marzo 1998 per un totale di 114,037 miliardi.

1.6. *Evoluzione della metodologia di valutazione del costo netto del servizio universale e del meccanismo di ripartizione.*

L'Autorità anche per l'anno in corso ripropone la raccomandazione del 1999 relativamente allo sviluppo di adeguati meccanismi che consentano una progressiva riduzione del costo netto, sia tramite uno stimolo ad una maggiore efficienza dei soggetti fornitori, sia attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale. In tale ottica, si ribadisce l'opportunità di uno sviluppo di meccanismi «pay or play» i quali, oltre a stimolare una maggiore efficienza, evidenziano il vero vantaggio di mercato derivante al soggetto incaricato dell'obbligo di fornitura del servizio universale.

Allo stesso tempo, Telecom Italia ha evidenziato l'esigenza di pervenire ad una definizione a priori condivisa con l'Autorità dei criteri e delle metodologie utilizzate per la quantificazione del costo netto e per l'ammissibilità delle singole voci di costo all'interno del meccanismo di ripartizione dello stesso. L'Autorità ritiene opportuno procedere ad riesame delle metodologie del calcolo del costo netto del servizio universale anche in considerazione della necessità di valutare l'impatto sul servizio universale a seguito delle decisioni adottate dall'Autorità nel corso dell'anno 2001 sia in merito al servizio informazioni elenco abbonati sia relativamente ai criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche, nonché in coerenza con il procedimento istruttorio relativo all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale.

L'Autorità ritiene necessaria anche una revisione delle voci componenti i benefici indiretti con particolare riferimento alla denominazione commerciale. Le tecniche di stima fin'ora adottate hanno messo in evidenza, come dichiarato dalla società Nera, una forte aleatorietà nella valutazione dei benefici derivanti dalla denominazione commerciale. Altri Paesi della comunità adottano tecniche di stima diverse, anche se non necessariamente più appropriate di quelle usate dalla società Nera nel corso degli ultimi due anni. La revisione della metodologia di calcolo dei benefici indiretti dovrà, da un lato, individuare tecniche di calcolo più omogenee in relazione allo scenario europeo e, dall'altro, raggiungere risultati basati su una minore soggettività nella scelta del metodo di valutazione.

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale

1. L'Autorità valuta che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel corso del 2000, esistano i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale del 10 marzo 1998.

Art. 2.

Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per il 2000

1. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il meccanismo di ripartizione del costo netto è giustificato sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto. Ai fini della ripartizione del costo predetto per il 2000, l'onere complessivo è pari, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, a lire 113,7 miliardi, a cui va aggiunto il costo della verifica pari a 337,529 milioni di lire per un totale complessivo pari a 114,04 miliardi di lire (58,90 milioni di euro).

Art. 3.

Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, fissa nell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del del decreto

del Presidente della Republica n. 318/1997 con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Art. 4.

Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per il 2000, nella misura indicata nella tabella che segue, le società Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a.:

Soggetto debitore	Quota di contribuzione	Contributo al fondo (miliardi di lire)	Contributo al fondo (milioni di euro)
Telecom Italia	48,26%	55,03	28,42
Telecom Italia Mobile	31,38%	35,79	18,49
Omnitel Pronto Italia	18,90%	21,55	11,13
Infostrada	1,46%	1,67	0,86

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'Autorità, con il presente provvedimento, provvede agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Il presente provvedimento è notificato alle società Infostrada S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a., e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 21 novembre 2001

Il presidente: CHELI

01A13979

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

DECRETO RETTORALE 29 novembre 2001.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998 concernente l'istituzione dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato, di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione;

Visti altresì i pareri espressi dai consigli delle facoltà e dei dipartimenti dell'Ateneo;

Considerato che la bozza di statuto è stata approvata a maggioranza qualificata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 10 aprile 2001;

Vista la nota n. 3312 del 14 maggio 2001 con la quale la predetta bozza è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito, di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota n. 1614 dell'11 luglio 2001 di trasmissione del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 2001;

Considerato che il predetto decreto contiene la richiesta di riesame, per motivi di legittimità e di merito, di alcune delle disposizioni contenute negli articoli dello statuto;

Ritenuto che il senato accademico integrato, nelle sedute del 21 settembre e 29 ottobre 2001, ha proceduto all'analisi dei rilievi ministeriali contenuti nel succitato decreto ed ha approvato, con le prescritte maggioranze di legge, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi, modificando ed integrando di conseguenza il testo dello statuto già approvato nella seduta del 10 aprile 2001;

Ritenuto che nelle medesime sedute il senato accademico integrato ha stabilito di non conformarsi, con le prescritte maggioranze di legge, unicamente ai rilievi riguardanti l'elettorato attivo per l'elezione del rettore, la composizione con riferimento alle componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà;

Visto il verbale del 29 ottobre 2001 del senato accademico integrato di approvazione del testo definitivo dello statuto;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

1. È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. Lo statuto di cui al punto 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Vercelli, 29 novembre 2001

Il rettore: VIANO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1.

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» (di seguito denominata Università o Ateneo) è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro; le sue finalità sono l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Università in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, in base alle norme dell'ordinamento universitario, del presente statuto e degli appositi regolamenti.

3. L'Ateneo è articolato in facoltà e dipartimenti, dotati della massima autonomia programmatica, decisionale, regolamentare, finanziaria, amministrativa e contabile, secondo i principi generali e la disciplina adottata dallo stesso Ateneo. L'Ateneo favorisce la libera iniziativa delle proprie strutture didattiche e di ricerca, configurando il momento amministrativo come mezzo per la sua più efficace realizzazione.

4. L'Università è articolata in poli, ed ha la sua sede centrale in Vercelli, dove risiedono e si riuniscono gli Organi di governo d'Ateneo.

5. L'Università presta particolare attenzione al territorio di riferimento nelle sue esigenze di qualificazione e sviluppo.

Art. 2.

Attività didattiche e di ricerca

1. L'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture si svolgono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e nell'osservanza della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici universitari.

2. L'attività di ricerca e l'organizzazione delle relative strutture si svolgono nel rispetto della libertà dei professori e dei ricercatori e nella salvaguardia dell'autonomia delle strutture scientifiche.

3. L'Università si dota di adeguati strumenti e procedure per garantire la qualità delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 3.

Pari opportunità

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi, nel diritto allo studio e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dall'etnia e da ogni altra caratteristica non prevista dalla legge e non legata alla funzione professionale.

2. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa, adotta le misure necessarie per assicurare, per quanto di sua competenza, la piena realizzazione del diritto allo studio, tenendo conto del merito e delle condizioni economiche, d'intesa con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

3. L'Università si adopera, con particolare riguardo ai portatori di handicap, a rimuovere gli ostacoli e promuovere le iniziative adatte a favorire una piena fruizione dei servizi e il successo della formazione degli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4.

Principi organizzativi

1. L'Università ha competenza per quanto riguarda la rappresentanza e le attività generali di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e valutazione.

2. L'Università, tenendo conto della sua struttura articolata sul territorio, organizza le proprie attività istituzionali didattiche, scientifiche e amministrative in base ai principi di sussidiarietà e di decentramento.

3. Le relazioni finanziarie tra l'Università e le strutture dotate di autonomia previste dallo statuto sono regolate dal principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri di assegnazione all'Ateneo. La partecipazione dell'Università alle iniziative delle strutture autonome avviene di norma con la formula del cofinanziamento.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. L'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea, internazionali.

2. L'Università può dar vita, anche con altri soggetti, ad iniziative comuni sotto forma di consorzi, partecipazione a società e ogni altra forma organizzativa coerente con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6.

Rapporti col Servizio sanitario nazionale

1. I rapporti relativi all'apporto della facoltà di medicina e chirurgia e della facoltà di farmacia alle attività assistenziali sono regolati sulla base di apposite intese da stipulare con le autorità sanitarie competenti, secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Cooperazione didattica

1. L'Ateneo promuove l'istituzione di strutture formative interfacoltà, interateneo, e con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri.

2. Tali strutture sono costituite mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Cooperazione scientifica

1. L'Università o le sue strutture possono stipulare accordi di cooperazione con altre strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali ed estere, per lo svolgimento di attività scientifiche comuni.

2. Tali attività sono disciplinate attraverso apposite convenzioni, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per quanto di loro competenza.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 9.

Lo statuto e le sue modificazioni

1. Il presente statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto e dei relativi regolamenti, né siano, comunque, incompatibili con lo statuto stesso.

3. Il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facoltà e dei dipartimenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica dello statuto. Le modifiche di statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

4. Lo statuto e le relative modificazioni sono emanati dal rettore dell'Università, con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

5. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Le modifiche di statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni del senato accademico, recepite nel decreto rettorale di modifica statutaria.

Art. 10.

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Università sono:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) i regolamenti elettorali;

e) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

f) gli altri regolamenti previsti da specifiche disposizioni legislative e dal presente statuto.

2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, consultate le organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, su proposta delle facoltà per quanto di competenza.

4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

5. I regolamenti elettorali sono deliberati dal senato accademico.

6. Per i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche il senato accademico approva uno schema-tipo.

7. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati con decreto del rettore.

TITOLO II

ORGANI ACCADEMICI

Capo I

ORGANI CENTRALI

Art. 11.

Organi di governo dell'Ateneo

1. Sono organi di governo dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge. In particolare, il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo ed esercita l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze;

e) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;

f) appronta la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;

g) appronta e sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;

h) adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva; la natura di detti provvedimenti è specificata dai regolamenti dei suddetti organi;

i) stipula tutte le convenzioni e i contratti che non siano demandati alla competenza specifica delle singole strutture didattiche, di ricerca, dei centri di servizio e del direttore amministrativo;

j) può delegare specifiche attività a personale dell'Ateneo;

k) nomina il direttore amministrativo;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il rettore è coadiuvato nelle sue funzioni, da un pro-rettore vicario. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, vengono immediatamente indette nuove elezioni e il pro-rettore assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il mandato, in tal caso, dura per il periodo ordinario previsto dall'art. 41 ed eventualmente per la parte residua dell'anno accademico in corso.

3. Il rettore e il pro-rettore vicario devono essere professori di molo di prima fascia. Il rettore è nominato con decreto del Ministro competente. Il pro-rettore vicario è nominato con decreto del rettore. La carica di rettore e pro-rettore vicario non è cumulabile con tutte le cariche elettive previste dal presente statuto. Non possono altresì essere membri del nucleo di valutazione.

4. L'elezione del rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

a) un documento programmatico;

b) il nome del pro-rettore vicario;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.

Le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è costituito da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori;

b) rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo e dirigente, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera *a)*;

c) gli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di facoltà, nei consigli di corso di studio, nei consigli di scuole di specializzazione e nella commissione paritetica di Ateneo per la didattica.

Art. 13.

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita compiti di programmazione e di governo dell'Ateneo, ne determina la politica culturale e coordina le attività universitarie, valutandone l'efficienza. In particolare, il senato accademico:

a) esercita la potestà regolamentare di Ateneo, nonché il controllo di legittimità sui regolamenti elaborati dalle singole strutture;

b) delibera le modifiche di statuto;

c) elabora e approva i piani di sviluppo dell'Ateneo, nonché ogni altro piano previsto dalla legge;

d) determina i criteri per la definizione del budget delle strutture di Ateneo sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche, organizzative e gestionali prospettate dalle strutture stesse;

e) elabora e approva il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorità degli interventi, in relazione alle esigenze dell'attività didattica di ricerca e amministrativa, prospettate dalle strutture e dagli organi competenti;

f) istituisce, attiva e disattiva i dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) approva, per gli aspetti di sua competenza, le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo;

h) stabilisce i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;

i) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

j) propone al rettore le candidature alla carica di direttore amministrativo e l'eventuale risoluzione del contratto;

k) esprime parere sulla relazione annuale del direttore amministrativo;

l) esercita tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo non siano attribuite alla competenza di un organo determinato.

2. Compongono il senato accademico:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà istituite nell'Ateneo;

c) i rappresentanti dei dipartimenti in numero di tre per i dipartimenti in cui il numero dei professori e ricercatori afferenti sia maggiore del 20% dell'organico dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo, due per i dipartimenti in cui tale numero sia maggiore del 10% e fino al 20%, 1 per i dipartimenti in cui tale numero sia compreso tra il 5% ed il 10%.

Per i dipartimenti in cui il numero dei professori e ricercatori afferenti sia inferiore al 5% dell'organico dei professori e ricercatori dell'Ateneo, il numero dei rappresentanti è determinato, secondo i criteri indicati al comma precedente, sul totale del numero dei professori e ricercatori afferenti a questi dipartimenti;

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) tre rappresentanti degli studenti, uno per sede istituzionale, eletti fra gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni; all'atto della laurea, essi decadono dal mandato.

L'elettorato attivo e passivo dei rappresentanti degli studenti per il senato accademico è costituito da tutti gli studenti iscritti all'Ateneo.

3. Alle sedute del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo (o chi lo sostituisce), che esercita anche le funzioni di segretario.

4. Alle sedute del senato accademico partecipa senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale il pro-rettore vicario.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché, in via straordinaria, su iniziativa del rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il senato accademico può istituire gruppi di lavoro, su temi specifici.

7. Il senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal senato accademico, fatte salve le autonomie delle facoltà, dei dipartimenti e degli eventuali altri centri di gestione autonoma, relativamente alla gestione delle risorse di loro competenza. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) approva, previo parere del senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) approva il bilancio di previsione sulla base dei piani di attività redatti dal senato accademico;

c) approva il bilancio consuntivo;

d) approva il piano edilizio predisposto dal direttore amministrativo sulla base delle indicazioni del senato accademico, quantificandone l'incidenza sul bilancio di Ateneo e sovrintendendo alla sua esecuzione;

e) attua le deliberazioni del senato accademico in merito all'utilizzazione e alla ripartizione delle risorse finanziarie, nei limiti stabiliti dal bilancio;

f) delibera, per gli aspetti di propria competenza, su convenzioni tra l'Ateneo e soggetti pubblici e privati, secondo le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

h) esprime parere sulla relazione annuale del direttore amministrativo;

i) delibera in materia di contribuzione studentesca indicando preventivamente i limiti minimi e massimi con riferimento a quanto previsto dalle norme di legge;

j) determina l'ammontare delle previste indennità di carica e di servizio;

k) il consiglio di amministrazione è altresì titolato ad esprimere opinioni, proposte e raccomandazioni da trasmettere al senato accademico sugli indirizzi di sviluppo dell'Università e sulle problematiche attinenti il rapporto dell'Università stessa con il tessuto sociale;

l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, tre rappresentanti dei ricercatori;

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) tre rappresentanti degli studenti, uno per sede istituzionale, eletti fra gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni;

f) fino a dieci rappresentanti di enti territoriali sottoscrittori di un accordo di programma quinquennale in vigore, di cui sei riservati ai comuni ed alle province di Alessandria, Novara e Vercelli;

g) l'assessore regionale, o suo delegato, all'istruzione universitaria;

h) un rappresentante del MIUR.

3. Il pro-rettore partecipa inoltre alle sedute, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è validamente costituito se, oltre al rettore e al direttore amministrativo, risultano nominati i rappresentanti di cui alle lettere *c), d),* e regolarmente indette le elezioni dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* del comma 2.

5. L'elettorato attivo dei membri del consiglio di amministrazione, di cui alla lettera *c)* del comma 2, spetta con riferimento rispettivamente alle categorie da eleggere, ai professori di prima fascia e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, e ai ricercatori. L'elettorato passivo spetta solo ai professori di ruolo, ivi compresi i professori straordinari e i professori associati non confermati, e ai ricercatori confermati.

6. L'elettorato attivo per la rappresentanza di cui al comma 2 della lettera *e)* è costituito da tutti gli studenti iscritti all'Ateneo.

7. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore che lo convoca in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché in via straordinaria su sua iniziativa o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno, in cui sono contenute la norme di funzionamento.

Art. 15.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un dirigente amministrativo dell'Università, di altre università ovvero di enti pubblici e privati.

2. È nominato dal rettore, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali d'Ateneo, esercita una generale attività di indirizzo, direzione, controllo. Coordina l'attività gestionale dell'Ateneo e svolge tutte le altre funzioni previste dal presente statuto e dalla normativa vigente.

4. Il direttore amministrativo predispone annualmente una relazione sui risultati della gestione che presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione, che esprimono parere.

5. Il rettore valuta l'attività del direttore amministrativo avvalendosi del supporto del nucleo di valutazione.

6. Un dirigente amministrativo dell'Università può essere nominato direttore amministrativo vicario.

Art. 16.

D i r i g e n t i

1. Ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione, è preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal direttore amministrativo.

2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso, per esami, indetto dall'Università. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.

3. I dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti. In particolare:

a) organizzano, d'intesa con il direttore amministrativo, le risorse a loro disposizione;

b) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

c) esercitano autonomi poteri di spesa nei limiti fissati dal direttore amministrativo;

d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;

e) adottano gli atti, anche provvedimentali, che siano esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;

f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Università.

Capo II

ORGANI SUSSIDIARI

Art. 17.

Organi sussidiari dell'Ateneo

1. Sono organi sussidiari dell'Ateneo: la commissione paritetica di Ateneo per la didattica, il nucleo di valutazione ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono istituire, nel rispetto di criteri di rappresentatività e competenza, commissioni ad hoc, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.

Art. 18.

Commissione paritetica di Ateneo per la didattica

1. Viene istituita la commissione paritetica per la didattica, nel seguito denominata commissione paritetica.

2. La commissione didattica paritetica:

a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione è trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

b) formula proposte agli Organi di governo dell'Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) formula proposte sui regolamenti di Ateneo per quanto conceme l'attività didattica e gli studenti; in particolare formula proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi corsi di studio ed i criteri di riconoscimento dei crediti formativi;

e) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti.

3. La commissione didattica paritetica è composta da un rappresentante dei professori di ruolo o ricercatori e da un rappresentante degli studenti per ogni facoltà, nominati dal rettore su designazione dei rispettivi consigli di facoltà.

4. La commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente. La commissione didattica paritetica redige un proprio regolamento interno nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso è approvato dal senato accademico.

Art. 19.

Il nucleo di valutazione

1. Viene istituito un nucleo di Ateneo per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno di diritto allo studio, nel seguito denomi-

nato nucleo di valutazione. Esso ha il compito di fungere da supporto al rettore ed agli altri Organi di governo dell'Ateneo nel verificare la qualità della didattica, la produttività della ricerca scientifica, l'efficienza delle strutture amministrative e l'equità degli interventi di diritto allo studio.

2. Il nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli altri Organi di governo. Esso può altresì far pervenire agli Organi di governo suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie. Il nucleo di valutazione può essere chiamato dal rettore e dagli altri Organi di governo a esprimere pareri in merito a specifici progetti riguardanti la didattica o la ricerca.

3. Il nucleo di valutazione è formato da cinque membri, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, di cui almeno due scelti in ambito non accademico. Il nucleo è nominato dal rettore, su parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione, e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore. L'Ateneo fornisce al nucleo il personale necessario a svolgere le sue funzioni.

4. Il nucleo di valutazione redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso è approvato dal senato accademico.

5. Per i membri del nucleo di valutazione è stabilita una indennità, la cui entità è determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Viene istituito il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio è nominato dal rettore, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed è composto dai seguenti sette membri indicati dall'Università: quattro scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tre membri scelti rispettivamente fra i funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del tesoro e tra i magistrati della Corte dei conti con comprovata qualificazione ed esperienza in materia.

Il collegio è presieduto da un magistrato della Corte dei conti e dura in carica tre anni.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi relativi alla gestione stessa;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. I membri del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

5. Per i membri del collegio dei revisori dei conti è stabilita una indennità, la cui entità è determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Comitato per le attività sportive

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il comitato per le attività sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva.

3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo è affidata mediante convenzione ad apposito ente.

4. Il comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.

5. Il comitato è composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore amministrativo, o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dall'ente gestore.

6. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO III

STRUTTURE ED ATTIVITÀ CONNESSE ALLA DIDATTICA

Capo I

LE FACOLTÀ

Art. 22.

Le facoltà

1. Le facoltà sono le strutture per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica dell'Ateneo. Esse sono centri di gestione autonoma.

2. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il preside;

c) la giunta di facoltà.

Art. 23.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà:

a) formula i piani di sviluppo della facoltà, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove presenti, e i dipartimenti interessati, nel quadro delle risorse disponibili alla facoltà;

b) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del programma di sviluppo dell'Ateneo;

c) approva i piani di gestione delle risorse e i relativi bilanci;

d) approva i programmi di impiego del personale e delle risorse materiali di competenza, ivi compresa l'equa distribuzione dei carichi didattici e organizzativi;

e) organizza l'attività didattica e le attività culturali della facoltà, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati anche attraverso l'attribuzione di supplenze e affidamenti e la proposta di stipula di contratti;

f) propone l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore e di ricercatore, secondo le norme vigenti ed acquisiti i pareri dei dipartimenti;

g) provvede alla chiamata dei docenti e dei ricercatori applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato;

h) disciplina l'accesso ai corsi di studio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal senato accademico;

i) stabilisce l'ammontare della contribuzione a carico degli studenti, fra il minimo e il massimo indicati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri fissati dal senato accademico;

j) delibera, a maggioranza dei componenti, il regolamento di facoltà e approva, con identica maggioranza, i regolamenti delle strutture didattiche a essa afferenti, ove presenti;

k) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo;

l) approva la relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al senato accademico;

m) approva la relazione triennale dei professori e dei ricercatori.

2. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori della facoltà;

b) da una rappresentanza degli studenti: in numero massimo di tre per facolta fino a 1000 studenti, di cinque da 1001 a 2000 e di sette oltre 2000 studenti;

c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Art. 24.

La giunta di facoltà

1. La giunta di facoltà coadiuva il preside nell'adempimento dei suoi compiti e nella gestione della facoltà, ivi comprese le attività di istruzione delle deliberazioni di cui al primo comma, lettere *a), b), c), d)* dell'art. 23.

2. La giunta di facoltà è presieduta dal preside, la sua composizione è definita dal regolamento della facoltà. La sua durata coincide con la durata del mandato del preside.

3. Partecipa alla giunta con voto consultivo il segretario amministrativo del centro di gestione autonoma della facoltà.

Art. 25.

Il preside

1. Il preside è eletto tra i professori della facoltà, secondo le norme vigenti, dal consiglio di facoltà nella composizione più allargata.

2. Il preside:

a) rappresenta la facoltà;

b) convoca e presiede il consiglio di facoltà e la giunta di facolta;

c) rende esecutive le deliberazioni degli organi di facoltà;

d) sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delega queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio;

e) assicura il funzionamento dei servizi di facoltà;

f) nomina, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico;

g) designa un vice preside, il cui mandato ha la stessa durata di quello del preside: il vice preside sostituisce il preside in caso di assenza o di impedimento; il vice preside è scelto tra i professori cui spetta secondo le norme vigenti l'elettorato passivo per la carica di preside;

h) può delegare funzioni ad altri membri della facoltà, con le modalità previste dal regolamento di facoltà.

3. Il preside e il vice-preside sono nominati dal rettore.

Art. 26.

Commissione didattica paritetica

1. In ogni facoltà è istituita la commissione paritetica per la didattica.

2. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche. Altri compiti possono essere assegnati dal regolamento di facoltà.

3. La composizione numerica e la durata in carica della commissione sono stabilite dal regolamento di facoltà. La commissione è nominata dal preside.

Capo II

ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 27.

Il consiglio di corso di studio

1. Il consiglio di corso di studio, ove costituito, è composto da:

a) docenti titolari di insegnamento;

b) da tre rappresentanti degli studenti.

2. I regolamenti di facoltà disciplinano la presenza nel consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.

3. Lo stesso regolamento di facoltà stabilisce il *quorum* strutturale del consiglio di corso di studio.

4. Il consiglio di corso di studio:

a) propone al consiglio di facoltà modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;

b) programma l'impiego delle risorse didattiche;

c) promuove la sperimentazione di nuove didattiche;

d) propone al consiglio di facoltà l'attribuzione di insegnamenti e di contratti di docenza;

e) esamina e approva i piani di studio;

f) propone al consiglio di facoltà i criteri di accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;

g) propone al consiglio di facoltà modifiche organizzative relative al corso e modifiche del regolamento di facoltà.

5. Il consiglio di corso di studio è convocato dal presidente, almeno tre volte l'anno, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Art. 28.

Il presidente del consiglio di corso di studio

1. Il Presidente è un professore di prima fascia; in caso di motivata indisponibilità, è un titolare di insegnamento del corso di studio, facente parte della facoltà.

Il presidente è eletto da tutti i componenti il consiglio di corso di studio.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) predispone la relazione annuale sull'attività didattica;

c) sovrintende alle attività didattiche del corso di studio e vigila, su eventuale delega del preside, sul regolare svolgimento delle stesse;

d) propone al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

Art. 29.

Corsi di specializzazione

1. L'Università, su proposta delle facoltà, può istituire, anche in consorzio con altre università, corsi di specializzazione.

2. I corsi di specializzazione vengono istituiti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi ed, in particolare, alla disponibilità di:

a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali ed attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione.

Alla costituzione delle risorse, di cui ai punti precedenti, possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.

3. Sono organi dei corsi:

a) il direttore;

b) il consiglio del corso o, ove esplicitamente previsto dalla legge, il consiglio direttivo.

4. Il direttore è un professore di ruolo di norma di prima fascia delle facoltà interessate che tenga un insegnamento nel corso stesso, eletto dai componenti il consiglio del corso o dal consiglio direttivo.

5. Il direttore:

a) rappresenta il corso;

b) ha responsabilità del funzionamento del corso;

c) convoca il consiglio del corso e lo presiede.

6. Il consiglio del corso è composto da tutti i docenti del corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascun corso.

7. I docenti del corso sono designati annualmente dal consiglio del corso.

8. Il consiglio organizza le attività didattiche del corso, dispone l'attivazione dei corsi, l'affidamento degli insegnamenti, le convenzioni relative allo svolgimento di attività didattiche di pertinenza del corso, propone alle facoltà la stipula di contratti per le attività didattiche.

9. In prima istituzione, i consigli delle facoltà interessate designano un consiglio provvisorio del corso, costituito dai docenti del primo anno e dai docenti delle discipline da attivare negli anni successivi. Tale consiglio provvisorio elegge al proprio interno il direttore del corso.

10. Ove esplicitamente previsto dalla legge, il consiglio del corso è sostituito, con funzioni analoghe, dal consiglio direttivo, costituito secondo le norme vigenti.

11. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascun corso di specializzazione stabilisce a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce.

12. Ove il corso sia istituito in consorzio con altre università, l'atto consortile ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione.

Art. 30.

Corsi di perfezionamento e master

1. I corsi di perfezionamento *post lauream* o di master universitario di primo e secondo livello, sono istituiti con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre università, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

2. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di perfezionamento o di master indica a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce.

Art. 31.

Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università, su proposta dei dipartimenti interessati, può istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre università secondo le modalità previste dall'art. 5. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata annualmente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

2. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di dottorato è affidata al dipartimento a cui fa capo il corso di dottorato.

Art. 32.

Borse di studio

1. L'Ateneo, le facoltà e i dipartimenti nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie possono istituire borse di studio per diplomati universitari, laureati, dottori di ricerca e studenti, nonché sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 33.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.

2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo.

TITOLO IV
STRUTTURE SCIENTIFICHE

Capo I
DIPARTIMENTI

Art. 34.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture scientifiche per l'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca dell'Ateneo; promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano tali attività, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente.

2. Ai dipartimenti afferiscono i professori ed i ricercatori dell'Ateneo.

3. Altre modalità di partecipazione alle attività dei dipartimenti possono essere stabilite nel regolamento dei medesimi.

4. Ai dipartimenti vengono assegnate risorse tecnico-amministrative per le attività ad essi connesse.

5. La costituzione di un dipartimento è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta dei professori di ruolo e ricercatori interessati; la proposta di costituzione deve essere corredata da un progetto scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie per avviarne l'attività. La costituzione di un dipartimento richiede il concorso di un numero pari ad almeno il 5% tra professori e ricercatori presenti nell'Ateneo al momento in cui la proposta viene presentata. Sono previste eccezioni per comprovati motivi di ricerca, approvate dal senato accademico.

6. Le modalità di costituzione e disattivazione di un dipartimento e di accorpamento di più dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

7. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

8. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il direttore.

Art. 35.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di sviluppo e di programmazione del dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. In particolare il consiglio di dipartimento:

a) approva il regolamento di dipartimento;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

c) approva le domande di afferenza al dipartimento;

d) approva i piani di acquisizione e gestione delle risorse e i relativi bilanci, in base al principio dell'autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e di spesa;

e) propone l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche la cui gestione è affidata dalle facoltà al dipartimento;

f) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;

g) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;

h) delibera su ogni altra proposta della giunta di dipartimento;

i) esprime parere in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti dei docenti e dei ricercatori da effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi nel dipartimento, applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato;

j) elegge i rappresentanti del dipartimento in senato accademico;

k) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.

3. Il consiglio di dipartimento è composto da:

a) il direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i professori e ricercatori afferenti al dipartimento;

c) il segretario amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto consultivo;

d) una rappresentanza del personale tecnico nella composizione e consistenza definita dal regolamento di Ateneo. Il regolamento di dipartimento può prevedere la presenza, senza diritto di voto, di altri soggetti svolgenti attività in quel dipartimento.

Art. 36.

Giunta di dipartimento

1. La giunta:

a) predispone il piano annuale delle ricerche del dipartimento;

b) predispone, per gli importi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di beni, l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi;

c) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del dipartimento da inoltrare al senato accademico;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal dipartimento da allegare al conto consuntivo;

e) elabora il bilancio preventivo e i conti consuntivi del dipartimento da sottoporre al consiglio di dipartimento.

2. La giunta di dipartimento è presieduta dal direttore, la sua composizione è definita dal regolamento di dipartimento. La sua durata coincide con la durata del mandato del direttore.

3. Nel caso di un dipartimento articolato in sezioni, la rappresentanza dei docenti è espressione delle sezioni.

Art. 37.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dal consiglio di dipartimento nella composizione più allargata.

2. Il direttore:

a) rappresenta il dipartimento;

b) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;

c) dà esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;

d) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di sua competenza;

e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;

f) presenta al consiglio di dipartimento i bilanci ed i rendiconti predisposti dalla giunta;

g) designa, fra i membri della giunta, un vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed il cui mandato ha la stessa durata del direttore.

3. Il direttore ed il vice-direttore sono nominati dal rettore.

Capo II

ALTRE STRUTTURE

Art. 38.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali per attività di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata pluriennale. Le modalità per l'istituzione dei centri sono previste dal regolamento generale di Ateneo.

2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 39.

Centri di servizio

1. Il senato accademico, anche su proposta del consiglio di amministrazione, delibera la costituzione di centri di servizio, per assicurare lo svolgimento di attività di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti, le facoltà e le strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 40.

Sistema bibliotecario

1. È istituito un sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche esistenti (di facoltà, interfacoltà, di dipartimento, interdipartimentali), ai fini dell'accrescimento, della conservazione e della miglior fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università, nonché ai fini del trattamento e della diffusione.

2. La commissione d'Ateneo per le biblioteche è organo del sistema bibliotecario d'Ateneo.

3. Con regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonché la composizione della commissione d'Ateneo per le biblioteche.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 41.

Norme generali riguardanti l'eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori ordinari, associati e ricercatori è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.

2. Il rettore dura in carica quattro anni accademici. Ogni altra carica elettiva ha la durata di tre anni accademici. Non sono rieleggibili per l'intera durata del mandato coloro i quali abbiano già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.

3. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture previsti dallo statuto sono elette con voto limitato: ogni elettore può votare un solo candidato.

4. Sono incompatibili tra di loro le cariche di preside di facoltà, consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento. Sono altresì incompatibili tra di loro le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di un solo organo o struttura.

5. Le elezioni del rettore, del preside, del direttore di dipartimento e del presidente del consiglio di corso di studio sono indette dal professore di prima fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'organo o la struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

6. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

7. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.

8. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito ad esaurimento della lista si procede ad una ulteriore votazione.

9. Un membro elettivo che si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze decade dalla carica.

Art. 42.

Limitazione dell'attività didattica

1. Il rettore può ottenere una limitazione degli obblighi didattici.

2. Il rettore, sentito il senato accademico, può concedere a richiesta l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al pro-rettore, ai presidi di facoltà, ai direttori di dipartimento e ai presidenti dei consigli di corso di studio.

Art. 43.

Validità delle riunioni

1. Le assemblee si intendono validamente costituite quando siano state regolarmente indette le elezioni per tutte le rappresentanze previste. Il requisito dell'indizione regolare è esteso ai casi di elezioni suppletive.

2. Le assemblee sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad 1/3 degli aventi diritto.

Art. 44.

Indennità

1. Il rettore, il pro-rettore, i presidi di facoltà, ed i direttori di dipartimento fruiscono di un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Analoga indennità è attribuita ai dirigenti ed ai funzionari tecnico-amministrativi con incarichi di responsabilità definiti dal regolamento generale di Ateneo e assegnati dal direttore amministrativo; la misura dell'indennità è stabilita dal consiglio di amministrazione su proposta dello stesso direttore amministrativo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Sono altresì configurabili ulteriori indennità relative al lavoro organizzativo svolto da altri professori e ricercatori. La determinazione del relativo ammontare è deliberata dai consigli, rispettivamente, di facoltà e di dipartimento, all'interno di una quota di bilancio assegnata ad ogni facoltà e dipartimento dall'Ateneo.

4. Ai componenti del consiglio di amministrazione compete un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni singola seduta del consiglio, la cui entità è determinata nel regolamento generale di Ateneo. Il gettone di presenza non compete ai membri di diritto (rettore e direttore amministrativo) ed ai membri non aventi diritto di voto.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE

Art. 45.

Scadenza e rinnovo dei mandati in corso

1. Gli organi elettivi in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

2. Il senato accademico preesistente cessa di funzionare con l'insediamento del senato accademico previsto dal presente statuto, che dovrà intervenire non più tardi del sessantesimo giorno successivo all'emanazione del regolamento elettorale.

3. Le disposizioni del presente statuto concernenti le incompatibilità e le ineleggibilità si applicano dalla prima elezione disposta ai sensi del presente statuto.

Art. 46.

Emanazione dei regolamenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto è emanato il regolamento generale di Ateneo.

2. Tutti i regolamenti elettorali devono essere emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

3. Tutti gli altri regolamenti devono essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo.

4. I regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 47.

Allegati

1. Allo statuto sono allegati gli elenchi delle strutture didattiche e di ricerca attivate al momento dell'entrata in vigore dello statuto. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche non comportano modificazioni dello statuto.

TABELLA *A*

FACOLTA' DI ECONOMIA

CORSO DI LAUREA	Classe di Laurea
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DEI MERCATI FINANZIARI	Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA	Scienze dei servizi giuridici (2)
ECONOMIA DEI MERCATI GLOBALI	Scienze economiche (28)
METODI QUANTITATIVI PER L'ANALISI ECONOMICA	Scienze statistiche (37)
PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO	Scienze geografiche (30)
ECONOMIA AZIENDALE	Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)

FACOLTA' DI FARMACIA

CORSO DI LAUREA	Classe di Laurea
TOSSICOLOGIA DELL'AMBIENTE	Scienze e tecnologie farmaceutiche (24)
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI DIETETICI	Scienze e tecnologie farmaceutiche (24)
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI COSMETICI	Scienze e tecnologie farmaceutiche (24)
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	Scienze e tecnologie farmaceutiche (24)
TECNICHE ERBORISTICHE	Scienze e tecnologie farmaceutiche (24)
CONTROLLO DI QUALITA' NEL SETTORE INDUSTRIALE FARMACEUTICO	Scienze e tecnologie farmaceutiche (24)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (a ciclo unico)	Classe di Laurea Specialistica
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	Farmacia e farmacia industriale (14/s)
FARMACIA	Farmacia e farmacia industriale (14/s)

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA	Classe di Laurea
SCIENZE GIURIDICHE	Scienze giuridiche (31)
DIRITTO ED ECONOMIA DEGLI SCAMBI TRANSNAZIONALI	Scienze giuridiche (31)

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA	Classe di Laurea
LETTERE	Lettere (5)
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE	Lingue e culture moderne (11)
LINGUE PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI ISTITUZIONALI E DI IMPRESA	Scienze della mediazione linguistica (3)
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	Scienze della comunicazione (14)
STORIA DELLE CIVILTA'	Scienze storiche (38)
STUDIO E GESTIONE DEI BENI CULTURALI	Scienze dei beni culturali (13)
FILOSOFIA	Filosofia (29)

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

CORSO DI LAUREA	Classe di Laurea
BIOLOGIA	Scienze biologiche (12)
BIOLOGIA AGRO-ALIMENTARE	Scienze biologiche (12)
SCIENZA DEI MATERIALI	Scienze e tecnologie chimiche (21)
SCIENZA DEI MATERIALI	Scienze e tecnologie fisiche (25)
CHIMICA	Scienze e tecnologie chimiche (21)
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E LINGUAGGIO MATEMATICO	Scienze matematiche (32)
FISICA	Scienze e tecnologie fisiche (25)
INFORMATICA	Scienze e tecnologie informatiche (26)
MATEMATICA E APPLICAZIONI	Scienze matematiche (32)
NUOVE TECNOLOGIE FISICHE	Scienze e tecnologie fisiche (25)
SCIENZE AMBIENTALI E GESTIONE DEL TERRITORIO	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (27)

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA	Classe di Laurea
SERVIZIO SOCIALE	Scienze del servizio sociale (6)
SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE ORGANIZZAZIONI	Scienze sociologiche (36)
POLITICHE SOCIALI E DEL TERRITORIO	Scienze sociologiche (36)
SCIENZE POLITICHE COMPARATE E CULTURA EUROPEA	Scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)
ECONOMIA E FINANZA	Scienze economiche (28)
GESTIONE ED ECONOMIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Scienze dell'amministrazione (19)
GESTIONE DEI BENI TERRITORIALI E TURISMO	Scienze del turismo (39)
ECONOMIA E DIRITTO DEL LAVORO	Scienze economiche (28)

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (a ciclo unico)	Classe di Laurea Specialistica
MEDICINA E CHIRURGIA	Medicina e Chirurgia (46s)

CORSO INTERFACOLTA'

Facoltà afferenti: Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Farmacia, Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA	Classe di Laurea
BIOTECNOLOGIE	Biotecnologie (1)

TABELLA *B*

DIPARTIMENTI

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche
Dipartimento di Ricerca Sociale
Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive
Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi
Dipartimento di Studi per l'Impresa ed il Territorio
Dipartimento di Scienza Mediche
Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche
Dipartimento di Studi Umanistici.

TABELLA *C*

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuole di Specializzazione dell'area medica

- Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione
- Scuola di specializzazione in Cardiologia
- Scuola di specializzazione in Chirurgia generale
- Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia
- Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
- Scuola di specializzazione in Medicina interna
- Scuola di specializzazione in Neurologia
- Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria
- Scuola di specializzazione in Patologia clinica
- Scuola di specializzazione in Pediatria
- Scuola di specializzazione in Psichiatria
- Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica
- Scuola di specializzazione in Urologia

Scuola di Specializzazione per la formazione di insegnanti di Scuola Secondaria (SIS)

La SIS è una struttura didattica speciale interateneo, cui partecipano con convenzione i tre Atenei piemontesi e l'Accademia Albertina. La sede amministrativa è presso l'Università degli Studi di Torino.

Scuola di Specializzazione per le professioni legali (consorzio)

La Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Bruno CACCIA e Fulvio CROCE" è istituita in consorzio con l'Università degli Studi di Torino, ove ha sede amministrativa.

TABELLA *D*

DOTTORATI DI RICERCA 2001/2002 CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

- "Filosofia del Linguaggio"
- "Tradizioni linguistico-letterarie nell'Italia antica e moderna"
- "Medicina molecolare"
- "Scienze Ambientali (acque interne e agroecosistemi)"
- "Scienze Chimiche"
- "Scienza delle sostanze bioattive"
- "Filosofia"
- "Scienze Storiche".

01A13938

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica, approvato dal CUN nell'adunanza del 15 settembre 1999, in base al quale la durata del corso passa da quattro a cinque anni;

Vista la proposta di modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica, formulata dal senato accademico di questa Università con deliberazione n. 352 del 10 luglio 2001;

Accertato che il consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 25 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2278, e successive modificazioni, e ulteriormente modificato come di seguito indicato.

2. L'ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica è sostituito dall'ordinamento allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

3. Il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 4 dicembre 2001

Il rettore: PADUANO

ALLEGATO

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA CLINICA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico molecolare), fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

È previsto un indirizzo:

indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche e farmaceutiche, medicina veterinaria).

Art. 4.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 5.

La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di psichiatria, neurobiologia, farmacologia e biotecnologie.

Art. 6.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di farmacia, scienze matematiche fisiche e naturali, medicina e chirurgia e quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella B.

Art. 7.

La scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 15 per ciascun anno di corso, per un totale di 75 specializzandi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINAR1

AREA A

Area propedeutica biochimica e biometria

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare, L18A lingua e letteratura inglese (inglese scientifico).

AREA B

Area biochimica e genetica molecolare

Obiettivi:lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

AREA C

Area biochimica analitico-strumentale

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica, C05X chimica organica.

AREA D

Area metodologie e tecnologie di laboratorio

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

AREA E

Area diagnostica molecolare a livello genico

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

AREA F

Area biochimica clinica

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

AREA G

Area della biochimica clinica speciale

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica, il monitoraggio di specifiche patologie, nonché la loro prevenzione.

Settori: E05B biochimica clinica.

AREA H

Area immunologia e microbiologia diagnostiche

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, E05B biochimica clinica.

AREA I

Area ematologica, immunoematologica, endocrinologica ed oncologica di laboratorio

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori: F07G malattie del sangue, F04C oncologia medica, F06A anatomia patologica, E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F07E endocrinologia, F07A medicina interna.

AREA L

Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché all'etica medica ed alla deontologia professionale.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene, generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

AREA M

Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico)

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E06A fisiologia umana, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5500 ore totali nei cinque anni di corso) è così ripartita:

attività di ambulatorio;

frequenza nel settore di esami urgenti;

frequenza in laboratori di grande automazione;

frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;

frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica per la lettura di sedimenti urinari e esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

frequenza in laboratori di proteinologia clinica;

frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa;

frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;

frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;

frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa, NMR, etc.);

presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e relativo peso specifico.

01A13879

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 gennaio 2002

Dollaro USA	0,9036
Yen giapponese	119,02
Corona danese	7,4380
Lira Sterlina	0,62540
Corona svedese	9,2337
Franco svizzero	1,4856
Corona islandese	91,48
Corona norvegese	8,0105
Lev bulgaro	1,9530
Lira cipriota	0,57554
Corona ceca	31,853
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,32
Litas lituano	3,6149
Lat lettone	0,5664
Lira maltese	0,4045
Zloty polacco	3,5690
Leu romeno	28843
Tallero sloveno	220,3297
Corona slovacca	42,829
Lira turca	1294000
Dollaro australiano	1,7520
Dollaro canadese	1,4422
Dollaro di Hong Kong	7,0463
Dollaro neozelandese	2,1279
Dollaro di Singapore	1,6709
Won sudcoreano	1181,64
Rand sudafricano	11,1152

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00034

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meninvact»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 619 del 23 ottobre 2001

Specialità medicinale: MENINVACT.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD Ltd Mallard Reach Bridge Avenue Maidenhead Berkshire SL6 1QP UK.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione A.I.C. n. 035437019/M (in base 10) 11TGGV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: 10 microgrammi di oligosaccaride meningococcico del gruppo C coniugato con 12,5 - 25,0 microgrammi di proteina Corynebacterium diphtheriae CRM197.

Eccipienti: idrossido di alluminio (Adiuvante), mannitolo, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato di basico eptaidrato, cloruro di sodio ed acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Chiron S.p.a. via Fiorentina n. 1 - 53100 Siena, Chiron S.p.a. Belluria Rosa Sovicille (Siena), Chiron Corporation 4650 Horton Street Emeryville California U.S.A..

Rilascio dei lotti: Chiron S.p.a. via Fiorentina n. 1 - 53100 Siena.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bambini a partire dai due mesi di età, degli adolescenti e degli adulti per la prevenzione dell'infezione invasiva causata dal sierogruppo C di Neisseria meningitidis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13574

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menjugate»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 631 del 29 novembre 2001

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.A. via Fiorentina n. 1 - 53100 Siena.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/93:

2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione A.I.C. n. 035436017/M (in base 10) 11TFHK (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: 10 microgrammi di oligosaccaride meningococcico del gruppo C coniugato con 12,5 - 25,0 microgrammi di proteina Corynebacterium diphtheriae CRM197.

Eccipienti: idrossido di alluminio (Adiuvante), mannitolo, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato di basico eptaidrato, cloruro di sodio ed acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglo 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Chiron S.p.a. via Fiorentina n. 1 - 53100 Siena, Chiron S.p.a. Belluria Rosa Sovicille (Siena), Chiron Corporation 4650 Horton Street Emeryville California U.S.A..

Rilascio dei lotti: Chiron S.p.a. via Fiorentina n. 1 - 53100 Siena.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bambini a partire dai due mesi di età, degli adolescenti e degli adulti per la prevenzione dell'infezione invasiva causata dal sierogruppo C di Neisseria meningitidis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13575

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coxxil»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 639 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: COXXIL.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini n. 112 - 56125 Pisa.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse in blister 12,5 mg - A.I.C. n. 035037353/M (in base 10) 11F859 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» nota 66.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 34.900 pari a 18,02 euro (prezzo *ex-factory*, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 57.600 pari a 29,75 euro (IVA inclusa);

20 compresse in blister 25 mg - A.I.C. n. 035037365/M (in base 10) 11F85P (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» nota 66.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 38.788 pari a 20,03 euro (prezzo *ex-factory*, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 64.000 pari a 33,05 euro (IVA inclusa);

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa da 12,5 e 25 mg contiene:

principio attivo: 12,5 e 25 mg di rofecoxib.

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, E172 ferro ossido giallo.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentione di ricetta medica.

Produzione: Merck Manufacturing Division Arecibo Puerto Rico, Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd South Granville Australia.

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd South Granville Australia, Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Olanda, Merck Sharp & Dohme Ltd Cramlington Regno Unito.

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: sollievo sintomatico nel trattamento dell'artrosi.

Il prezzo della specialità medicinale Liponorm (simvastatina) autorizzata con procedura nazionale nella confezione indicata è modificato come segue:

«Liponorm» 10 cpr 40 mg - 027228030 Lit. 42.600 pari a 22,00 euro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13577

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arofexx»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 640 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: AROFEXX.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a. via G. Fabbroni n. 6 - Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse in blister 12,5 mg - A.I.C. n. 034559359/M (in base 10) 10YPCZ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n.537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 66.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 34.900 pari a 18,02 euro (prezzo *ex-factory*, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 57.600 pari a 29,75 euro (IVA inclusa);

20 compresse in blister 25 mg - A.I.C. n. 034559361/M (in base 10) 10XPD1 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» nota 66.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 38.788 pari a 20,03 euro (prezzo *ex-factory*, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 64.000 pari a 33,05 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa da 12,5 e 25 mg contiene:

principio attivo: 12,5 e 25 mg di rofecoxib.

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, E172 ferro ossido giallo.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Manufacturing Division Arecibo Puerto Rico, Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd South Granville Australia.

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd South Granville Australia, Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Olanda, Merck Sharp & Dohme Ltd Cramlington Regno Unito.

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: sollievo sintomatico nel trattamento dell'artrosi.

Il prezzo della specialità medicinale Zocor (simvastatina) autorizzata con procedura nazionale nella confezione indicata è modificato come segue:

«Zocor» 10 cpr 40 mg - 027216035 - Lit. 42.600 pari a 22,00 euro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13576

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 1490 del 12 dicembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 03524320151.

Medicinale: BACTROBAN.

Confezione:

A.I.C. n. 028978029/M - 2% crema 1 tubo 1 g;

A.I.C. n. 028978031/M - 2% crema 1 tubo 15 g;

A.I.C. n. 028978043/M -2% crema 1 tubo 30 g.

Medicinale: BOOSTRIX.

Confezione:

A.I.C. n. 034813016/M - 0,5 ml 1 flaconcino di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813028/M - 0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813030/M - 0,5 ml 20 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813042/M - 0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813055/M - 0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813067/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813079/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;
A.I.C. n. 034813081/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;
A.I.C. n. 034813093/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;
A.I.C. n. 034813105/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;
A.I.C. n. 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;
A.I.C. n. 034813129/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;
A.I.C. n. 034813131/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;
A.I.C. n. 034813143/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;
A.I.C. n. 034813156M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino.
Medicinale: FLUARIX.
Confezione:
A.I.C. n. 029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;
A.I.C. n. 029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;
A.I.C. n. 029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;
A.I.C. n. 029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;
A.I.C. n. 029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;
A.I.C. n. 029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.
Medicinale: NIQUITIN CQ.
Confezione:
A.I.C. n. 034283010/M - 7 cerotti transdermici 7 mg/24 H in bustine;
A.I.C. n. 034283022/M - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 H in bustine;
A.I.C. n. 034283034/M - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 H in bustine;
A.I.C. n. 034283046/M - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 H in bustine;
A.I.C. n. 034283059/M - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 H in bustine;
A.I.C. n. 034283061/M - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 H in bustine.
Medicinale: PRIORIX.
Confezione:
A.I.C. n. 034199012/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso;
A.I.C. n. 034199024/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso;
A.I.C. n. 034199036/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso;
A.I.C. n. 034199048/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso;
A.I.C. n. 034199051/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;
A.I.C. n. 034199063/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;
A.I.C. n. 034199075/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati;
A.I.C. n. 034199087/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati;
A.I.C. n. 034199099/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati;
A.I.C. n. 034199101/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;
A.I.C. n. 034199113/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente;
A.I.C. n. 034199125/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente.
Medicinale: TYPHERIX.
Confezione:
A.I.C. n. 034461018/M - soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 dose (0,5 ml);
A.I.C. n. 034461020/M - soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml;)
A.I.C. n. 034461032/M - soluzione iniettabile 50 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);
A.I.C. n. 034461044/M - soluzione iniettabile 100 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml).

Sono ora trasferite alla società: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Via A. Fleming, 2 - Verona - con codice fiscale 00212840235. Con conseguente modifica della denominazione sociale in Glaxosmith kline S.p.a.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mivacron»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 655 del 29 ottobre 2001

Medicinale: MIVACRON.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Greenford Middlesex UB6 Onn, Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.:
1. modifica del contenuto dell' autorizzazione alla produzione (modifica officine);
1.*b)* modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione;
15. modifica secondaria della produzione del medicinale;
15.*bis*. modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;
16. modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;
25. cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la richiesta dell'aggiunta del sito produttivo di S. Polo di Torrile (Parma) e conseguente modifica delle dimensioni del lotto, modifica del tipo di rottura e del fornitore della fiala, modifica dei controlli in process, modifica dei metodi analitici ed effettuazione dei soli controlli di sterilità presso l'officina di Verona - via Fleming, 2, relativamente alle confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 028845016 - IV 5 fiale 5 ml;
A.I.C. n. 028845028 - IV 5 fiale 10 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:
A.I.C. n. 028845016 - «10 mg soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;
A.I.C. n. 028845028 - «20 mg soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becozym»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 660 del 7 novembre 2001

Medicinale: BECOZYM.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza Durante, 11 - cap 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

Modifica nel processo di fabbricazione del principio attivo che influenza le specifiche del prodotto finito (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica eccipienti così come agli atti di questa amministrazione e di seguito indicata:
principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato 41,5925 mg - povidone K 90 18,1364 mg - magnesio ossido leggero 25,3636 mg - magnesio stearato 1,0 mg - talco 18,76 mg - amido di riso 13,58 mg - acido metacrilico-etile acrilato copolimero 1:1 15,3 mg - gomma arabica, nebulizzato essiccato 175 μg - paraffina liquida leggera 15 μg - paraffina solida 90 μg - etilvanillina 20 μg - aroma cacao 100 μg - saccarosio 233,76 mg - ossido di ferro rosso (E 172) 900 μg - ossido di ferro nero (E 172) 450 μg - ossido di ferro giallo (E 172) 150 μg - macrogol 6000 1,7 mg (polietilenglicole 6000).

È altresì autorizzata la conseguente variazione del processo produttivo della specialità medicinale e delle specifiche del prodotto finito, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 005647033 - «forte» 20 confetti.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 005647019 - «compresse gastroresistenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 005647033 - «forte compresse gastroresistenti» 20 compresse;

A.I.C n. 005647058 - «soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 005647060 - «sciroppo» 1 flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfo soda fleet»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 732 del 15 novembre 2001

Specialità medicinale: FOSFO SODA FLEET:

flacone 45 ml - A.I.C. n. 029318019;

flacone 90 ml - A.I.C. n. 029318021.

Società: Bergamon S.r.l., via Farini, 5 - 00185 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fosfo soda fleet», flacone 45 ml A.I.C. n. 029318019, «Fosfo soda fleet», flacone 90 ml A.I.C. n. 029318021, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 940 del 30 ottobre 2000, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 7 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thioplex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 747 del 15 novembre 2001

Medicinale: THIOPLEX.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - Latina, via Nettunense, 90, c.a.p. 04011, Italia, codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 033473012 - «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14010

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Rif. CNR 1.384

Struttura assorbente, in particolare sensore, provvista di strato a film sottile di eftalocianina non monomerica e/o derivati di eftalocianina e procedimento di rigenerazione.

Rif. CNR 1.386

Idrossiapatite a gradiente come materiale per le sostituzioni ossee.

Rif. CNR 1.398

Processo per la preparazione di esteri degli acidi fosforico e fosforoso da fosforo bianco ed alcoli alifatici ed aromatici.

Rif. CNR 1.294

Sistema di verifica e controllo dell'accoppiamento di campo prossimo in microscopi ottici a scansione del tipo snom.

Rif. CNR 1.339

Allergene maggiore di Holcus lanatus e suoi usi.

Rif.CNR 1406

Sistema portatile per il monitaraggio ambientale selettivo di erbicidi inquinanti basato sulla applicazione di un biosensore da fotosistema II (PSII).

Rif. CNR 1.356

Produzione di alfa-tubuline sintetiche di pianta più resistenti al freddo ed agli erbicidi.

Rif. CNR 1.410

Procedimento e dispositivo per il trasferimento di portatori di carica con spin polarizzato.

Rif. CNR 1.412

Manipolatore parallelo con comportamento isotropo e movimento di pura traslazione della piattaforma.

Rif. CNR 1.418

Realizzazione di una cella di effusione a gradiente di temperatura.

Rif. CNR 1.397

Procedimento per la preparazione di nanocompositi a matrice poliammidica con nanoparticelle ceramiche.

Rif. CNR 1.401

Metodo di pre-elaborazioneazimutale dei segnali acquisiti da un radar ad apertura sintetica in modalità ad un inquadramento di una scena fissa, o spotlight, e relativo apparato.

Rif. CNR 1.411

Apparecchiatura atta alla focalizzazione di un fascio laser per saldatura, particolarmente per il settore orafo.

Rif. CNR 1.522

Metodo di estrazione di prodotti ad attività farmaceutica di piante spermatofite, prodotti così ottenuti e loro impiego in medicina,in particolare come sostanze ad attività antitumorale

Rif. CNR 1.523

Metodo di estrazione di prodotti ad attività farmaceutica di piante spermatofite, prodotti così ottenuti e loro impiego in medicina,in particolare come sostanze ad attività immunomodulante.

Rif. CNR 1.447

Oligomeri del tiofene come marcatori fluorescenti ad alta efficienza per il riconoscimento e l'analisi quantitativa di molecole biologiche.

Rif. CNR 1.402

Metodo per la determinazione ed analisi automatica di curve tempo/intensità da sequenze di immagini biomediche per studi di perfusione.

Rif. CNR 1.409

Uso terapeutico del (NGF) nerve growth factor per la preparazione di medicamenti per il trattamento delle ulcere cutanee.

Rif. CNR 1.501

«Proteina rodopsino-simile estraibile dal fotorecettore di euglena gracilis applicabile nella realizzazione di dispositivi opto-elettronici.

Rif. CNR 1.394 Software

Addizionario.

Rif. CNR 1.372 Software

SISDAT.

Rif. CNR 1.374 Software

Network Model Evaluation System.

Rif. CNR 1.407 Software

SISDAB.

Rif. CNR 1.422 Marchio

«Primo».

Rif. CNR 1.414

Elemento bioelastico per cardiomiopatia dilatativa ventricolare.

Rif. CNR 1.385

Metodo per produrre un Led organico e Led organico cosi ottenuto.

Rif. CNR 1.420

Attenuatore per guide d'onda rettangolari.

Rif. CNR 1.440

Varianti di allergeni NS-LTPS, loro usi e composizioni che le comprendono.

Rif. CNR 1.435

Variante di proteine allergeniche di Phleum pratense.

Rif. CNR 1.436

Varianti di proteine allergeniche del gruppo 2 di Dermatophagoides.

Rif. CNR 1.437

Variante dell'allergene maggiore Par j 2 di Parietaria judaica.

Rif. CNR 1.438

Barriera a fascio di luce.

Rif. CNR 1.439

Procedimento e relativo dispositivo per la supervisione automatica del grado di usura degli utensili impiegati nelle lavorazioni meccaniche non presidiate.

Rif. CNR 1.389

Sistema di controllo per valvole, in particolare per motori a due tempi.

Rif. CNR 1.424

Procedimento per la produzione di eluati richi in idrossitirosolo.

Rif. CNR 1.417

Processo sol-gel di produzione di polveri di idrossiapatite.

Rif. CNR 1.441

Processo sol-gel di produzione di polveri di fosfato di calcio, in particolare di beta tricalcio fosfato e alfa tricalcio fosfato.

Rif. CNR 1.446

Apparecchiatura per la generazione di impulsi laser di durata variabile.

Rif. CNR 1.405

Un dispositivo per la misura della coppia massima erogabile da piccoli motori elettrici, ad esempio del tipo passo-passo, utilizzabile anche in ambiente criogenico.

Rif. CNR 1.431

MUDS, Sistema di depurazione subacqueo.

Rif. CNR 1.468

Procedimento di preparazione degli enantiomeri di l-(3-trifluorometifenil) - propan-2-olo.

Rif. CNR 1.423

Metodo per l'ottenimento di un materiale composito polimero/ceramico bicompatibile avente una porosità predeterminata.

Rif. CNR 1.445

Sistema e metodo per la rilevazione della posizione relativa di un oggetto rispetto ad un punto di riferimento.

Rif. CNR 1.429

Procedimento per la localizzazione rapida di linfonodi sentinella marcati con radionuclidi.

Rif. CNR 1.450

Antenna interstiziale con choke miniaturizzato per applicazioni di ipertermia a microonde in medicina e chirurgia.

Rif. CNR 1.457

Gene e proteina associati alla sindrome Biefarofimosi Ptosi Epicanto Inverso (BPES) e usi di essi

Rif. CNR 1.443 Marchio

«ELSE».

Rif. CNR 1.426

Incapsulamento protettivo per dispositivi elettroluminescenti organici.

Rif. CNR 1.434

Donatori di ossido di azoto basati su centri metallici.

Rif. CNR 1.475

Sequenze di DNA con funzioni promotrici3.

Rif. CNR 1.430

Processo per l'assorbimento di formaldeide da miscele gassose contenenti la stessa.

Rif. CNR 1.476

Metodo e apparecchiatura per l'inseguimento in tempo reale del contorno di oggetti su sequenze di immagini video..

Rif. CNR 1.484

Sistema di riproduzione su fac-simile.

Rif. CNR 1.485

Sistema per la digitalizzazione del segnale SO.D.A.R.

Rif. CNR 1.486

Sistema per la registrazione analogica sincrona del segnale S.O.D.A.R.

Rif. CNR 1.487

Registratore Fac-simile per SO.D.A.R.

Rif. CNR 1.483 Software

SPARS (Software Package for Acoustic Remote Sensing).

Rif. CNR 1.470

Varietà di olivo (Olea europea L.) a sviluppo compatto e nanizzante, con forte emissione di germogli avventizi, maschiofertile, idonea a uso ornamentale. Denominazione «BRISCOLA 2».

Rif. CNR 1.415

Composto con struttura cristallina a base di titanio e silicio e procedimento per ottenerlo.

Rif. CNR 1.471

Proteina 36K del virus italiano della maculatura anulare del garofano (CIRV).

Rif. CNR 818 Marchio

Marchio «Word prof».

Rif. CNR 1.491 Diritto d'autore

Un bioindice per la valutazione della qualità ambientale delle lagune (Il Bioindice Lesina).

Rif. CNR 1.488

Robot modulare e riconfigurabile a cinematica parallela.

Rif. CNR 1.396

Sistema per il rilascio controllato e continuato di farmaci ed attivatori metabolici mediante l'impiego di geli.

Rif. CNR 1.442 Software

Else.

Rif. CNR 1.493

Dispositivo laser a base di nanostrutture di silicio.

Rif. CNR 1.497

Procedimento per la fabbricazione di trasduttori elettro-acustici, in particolare di trasduttori ad ultrasuoni, trasduttori e prodotto intermedio.

Rif. CNR 1.474

Procedimento micromeccanico superficiale per la realizzazione di trasduttori elettro-acustici, in particolare trasduttori ad ultrasuoni, relativo trasduttore e prodotto intermedio.

Rif. CNR 1.492

Pianta transgenica con aumentata resistenza a organismi fitopatogeni e metodo per la sua preparazione.

Rif. CNR 1.477

Dispositivo scintigrafico con collimatore a cristalli integrati con elevata risoluzione spaziale.

Rif. CNR 1.478

Dispositivo scintigrafico modulare ad elevata risoluzione spaziale basato sull'accoppiamento di moduli a fototubi indipendenti e con area di visualizzazione estensibile.

Rif. CNR 1.511

Metodo e sistema optoelettronico per la misura «in sito» di microdeformazioni superficiali di oggetti.

Rif. CNR 1.490

Identificazione di geni per l'ovulazione e loro impiego in diagnostica e terapia.

Rif. CNR 1.509

Metodo per l'induzione di attività immunosoppressiva in cellule dell'immunità innata.

Rif. CNR 1.496

Metodo non invasivo su sangue materno per lo screening e la diagnosi di aneuploidie fetali.

Rif. CNR 1.481

Nuovi diazoderivati e processo per la loro preparazione.

Rif. CNR 1.482

Metodo di trattamento conservativo di materiale cartaceo.

Rif. CNR 1.472

Procedimento per la caraterizzazione delle proteine nel caglio e nelle preparazioni a base di chimosina.

Rif. CNR 1.469

Metodo per la generazione di sequenze di segnali, per la gestione di un sensore infrarosso od altro, e relativo dispositivo.

Rif. CNR 1.503

Dispositivo elettroluminescente organico basato sull'emissione di ecciplessi od elettroplessi e sua realizzazione.

Rif. CNR 1.508

Sistema di combustione ad alto tasso di ricircolo per motori diesel, in particolare per autotrazione.

Rif. CNR 1.504

Composti di oro coordinati simultaneamente da fosfine mono- e bidentate attivi come antitumorali.

Rif. CNR 1.507

Peptide in grado di indurre la contrazione muscolare e suoi usi.

Rif. CNR 1.433

Anticorpi monoclonali anti SSRP-l ED ibridomi producenti tali anticorpi.

Rif. CNR 1.456

Vettore molecolare per la caratterizzazione genofenotipica di sequenze V3 della gp 120 di HIV - 1 e procedimento relativo.

Rif. CNR 1.500

Polipeptidi mimetici della proteina max relativo uso.

Rif. CNR 1.505 Marchio

«GreenMagic» Il Kit del Piccolo Biotecnologo.

Rif. CNR 1.428

Dispositivo a pinza per la rivrlazione di tessuti tumorali radionarcati.

Rif. CNR 1.510 Marchio

«FAVOLOSA».

Rif. CNR 1.515

Meccanismo parallelo a tre gradi di libertà con piattaforma traslante.

Rif.CNR 1.516

Profarmaco di Aciclovir e suo uso in composizioni farmaceutiche.

Rif. CNR 1.519

Metodo CVD di preparazione di strati sottili trasparenti di calcogenuri di metalli.

Rif. CNR 1.524

Procedimento per il conferimento e controllo su scale micro-e nanometriche dell'anisotropia di proprietà strutturali, elettriche, ottiche, ed opto-elettroniche, in film sottili di materiali coniugati.

02A00007

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 20, prima colonna, art. 47, comma 2, lettera *a)*, punto 1), dove è scritto: «1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - *corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE*;», leggasi: «1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;».

01A14168

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 ottobre 2001, concernente: «Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2001).

All'art. 2, comma 1, del decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 47, seconda colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «*b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.*

Per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, sono rispettate.», leggasi: «*b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, sono rispettate.*».

02A00004

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651003/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **0,77**
L. 1.491